SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 29 febbraio 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle imprese e del made in Italy

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Garante per la protezione dei dati personali

Università Alma Mater Studiorum di Bologna

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Emilia

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 2023, n. **231**.

Regolamento concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Vista la Convenzione sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, e, in particolare, gli articoli 2, 20 e 22;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 45, comma 3, il quale trasferisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le funzioni del Dipartimento per gli affari sociali, operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ivi comprese quelle in materia di immigrazione;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto l'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario»;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, concernente «Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale» e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, e gli articoli 17, 18, 19 e 19-*bis*;

Vista la legge 7 aprile 2017, n. 47, recante «Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati» e, in particolare, l'articolo 9, comma 1, il quale istituisce il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità» e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lett. *c)*, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro delegato per la famiglia, le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali», e, in particolare, l'articolo 10, comma 1, lettera *g)*, concernente le competenze in materia di coordinamento delle attività relative alle politiche di tutela dei minori stranieri, nonché di vigilanza sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato italiano e dei minori stranieri accolti temporaneamente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535, recante «Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Tenuto conto che il Comitato per i minori stranieri, in quanto organismo collegiale in proroga, ha cessato le proprie attività il 2 agosto 2012, ai sensi dell'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Considerato il parere del Consiglio di Stato n. 533 del 29 marzo 2021, espresso nell'adunanza del 23 marzo 2021 sul numero affare 257/2020, il quale riconosce che le competenze del cessato Comitato per i minori stranieri sono trasferite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che quest'ultimo ha titolo a predisporre, in attuazione della legge n. 47 del 2017, una nuova disciplina di tale materia, prevedendo la possibilità di ricorrere ad un regolamento governativo ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto necessario riordinare e accorpare unitariamente le norme relative all'attuazione della complessa disciplina di rango primario, stratificatasi nel tempo, concernente le attribuzioni del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati, e comprendente anche disposizioni del decreto legislativo n. 286 del 1998 per la cui attuazione si impone l'applicazione dell'articolo 1, commi 6 e 7, del medesimo decreto legislativo;

Considerata la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio del 12 aprile 2017, in materia di protezione dei minori migranti - COM (2017) 211;

Considerato il Piano d'Azione sulla protezione dei minori rifugiati e migranti (2017-2019), adottato dal Consiglio d'Europa il 19 maggio 2017;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate nelle riunioni del 26 maggio 2022 e del 17 luglio 2023;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Sentita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 27 luglio 2022;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2022;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 19 dicembre 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, dell'istruzione e del merito e della salute;

EMANA
il seguente regolamento:

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nelle materie di competenza indicate all'articolo 32, comma 1-*bis*, e all'articolo 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e all'articolo 9, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 47.

2. Per «minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato», di seguito «minore straniero non accompagnato», si intende il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano, come previsto dall'articolo 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47.

3. Per «minore straniero non accompagnato accolto temporaneamente nel territorio dello Stato», di seguito denominato «minore accolto», s'intende il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea, di età superiore a sei anni, entrato in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie, ancorché il minore stesso o il gruppo di cui fa parte sia seguito da uno o più adulti con funzioni generiche di sostegno, di guida e di accompagnamento.

4. Per «Testo unico» si intende il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

5. Per «Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati (SIM)» si intende la banca dati istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 9, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 47.

6. Per «Ministero» si intende il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Capo II
I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Art. 2.
Compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati

1. Il Ministero, ai sensi delle norme richiamate nelle premesse al presente regolamento:

a) provvede al censimento e al monitoraggio della presenza dei minori stranieri non accompagnati attraverso l'utilizzo del SIM e vigila sulle modalità di soggiorno nel territorio nazionale, fatte salve le competenze del Ministero dell'interno sul controllo e sul monitoraggio delle condizioni di accoglienza nei centri per minori stranieri non accompagnati attivati dal Ministero dell'interno e dalle prefetture ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015, nonché nei centri di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

b) coopera e si raccorda con le amministrazioni e gli enti territoriali interessati, in particolare con quelli competenti in materia di tutela e protezione dei minori stranieri non accompagnati, nonché con l'autorità giudiziaria;

c) svolge compiti di impulso e collabora con le amministrazioni competenti per lo scambio di informazioni utili al fine di promuovere l'individuazione dei familiari dei minori stranieri non accompagnati, anche nei loro Paesi di origine o in Paesi terzi, attraverso la stipula di apposite convenzioni con idonei organismi nazionali e internazionali;

d) esprime il parere sul percorso di integrazione sociale e civile svolto dai minori stranieri non accompagnati ai fini del rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, ai sensi dell'articolo 32, comma 1-*bis*, del Testo unico;

e) promuove misure rivolte all'integrazione dei minori stranieri non accompagnati.
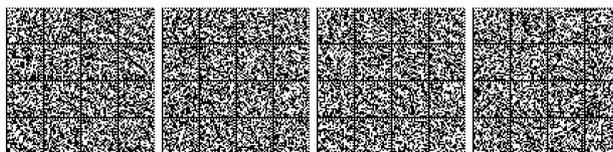
Art. 3.

Censimento e monitoraggio

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 142 del 2015, i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti, che svolgono in particolare attività sanitaria o di assistenza, i quali vengano comunque a conoscenza dell'ingresso o della presenza sul territorio dello Stato di un minore straniero non accompagnato, sono tenuti a darne immediata notizia al Ministero, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, secondo le modalità di cui al Capo III del presente regolamento e al decreto direttoriale di cui all'articolo 12.

2. Le comunicazioni e le notizie fornite ai sensi del comma 1 sono inserite all'interno del SIM.

Art. 4.

Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati - SIM

1. Il Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati (SIM) opera presso il Ministero, che ne garantisce la gestione tecnica e informatica.

Art. 5.

Promozione di indagini volte all'individuazione dei familiari del minore straniero non accompagnato nel Paese d'origine del minore o in Paesi terzi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, commi 7, 7-*bis*, 7-*ter* e 7-*quater*, del decreto legislativo n. 142 del 2015, per i minori stranieri richiedenti protezione internazionale, il Ministero, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera *b)*, del Testo unico, al fine di garantire il superiore interesse dei minori stranieri non accompagnati, può stipulare convenzioni con organizzazioni internazionali e associazioni umanitarie, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori, nei Paesi d'origine o in altri Paesi, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 45 del Testo unico.

2. I programmi diretti a rintracciare e ascoltare i familiari dei minori sono finalizzati a comprenderne il contesto sociale di provenienza e orientare possibili soluzioni di lungo periodo e sono svolti con l'obbligo dell'assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del minore e dei familiari.

3. In seguito al colloquio previsto dall'articolo 19-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 142 del 2015, se non sussiste alcun rischio per il minore straniero non accompagnato o per i suoi familiari, ed esclusivamente nel suo superiore interesse, la richiesta di attivazione delle indagini familiari deve essere inviata al Ministero da parte dell'autorità giudiziaria competente, di altre amministrazioni, degli enti locali o di colui che esercita, anche in via temporanea, la tutela. In ogni caso, il minore interessato deve essere informato dello scopo e delle finalità delle indagini familiari in maniera adeguata alla sua età e condizione psicofisica.

4. Il risultato delle indagini familiari riguardanti i minori non accompagnati è trasmesso immediatamente dal Ministero al soggetto che ne ha fatto richiesta.

Art. 6.

Misure di accompagnamento verso la maggiore età

1. Al fine di promuovere adeguate misure di accompagnamento verso la maggiore età, il Ministero, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettere *d)* e *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2017, può adottare, anche mediante accordi con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'istruzione e del merito, le regioni, gli enti locali, le istituzioni formative e scolastiche, ivi compresi i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, specifici programmi volti a rafforzare i percorsi di integrazione dei minori stranieri non accompagnati presenti in Italia, anche dopo il compimento della maggiore età.

Capo III

IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONTENUTI NEL SIM

Art. 7.

Finalità e modalità del trattamento dei dati

1. I dati contenuti nel SIM sono trattati ai fini del censimento e del monitoraggio della presenza dei minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale, nel rispetto del principio del superiore interesse del minore, nonché secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

2. I dati possono essere trattati, nell'ambito delle relative attribuzioni, dai soggetti legittimati all'accesso al SIM ai sensi dell'articolo 11.

3. Il trattamento può consistere nelle operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o altre forme di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione di dati personali; la diffusione dei dati può essere effettuata esclusivamente in forma anonima e aggregata, con modalità che non consentano, neanche indirettamente, l'identificazione degli interessati.

Art. 8.

Struttura e contenuto del SIM

1. Il SIM è strutturato in due archivi principali:

a) «Minori», contenente i dati anagrafici del minore straniero non accompagnato, le informazioni relative all'eventuale richiesta di protezione internazionale, al possesso di documenti di riconoscimento, al primo ingresso sul territorio nazionale, al collocamento e alla

presa in carico da parte dell'ente responsabile, nonché alle eventuali procedure amministrative concernenti il minore;

b) «Enti e strutture», concernente gli enti e le strutture presenti sul territorio nazionale autorizzati al funzionamento da parte degli enti competenti che svolgono attività di accoglienza e assistenza ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, e del decreto legislativo n. 142 del 2015. Tale archivio contiene i dati relativi all'ente gestore, alla denominazione, alla sede e alla tipologia della struttura.

Art. 9.

Periodo di conservazione dei dati

1. I dati sono trattati dai soggetti legittimati all'accesso al SIM ai sensi dell'articolo 11, fino al compimento del diciottesimo anno di età del minore straniero non accompagnato, salvo il caso di prosieguo della tutela amministrativa ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 47 del 2017.

2. Dopo il compimento della maggiore età, i dati sono conservati all'interno del SIM esclusivamente per il periodo di tempo, comunque non superiore a cinque anni, necessario agli adempimenti di natura amministrativa, contabile o fiscale e allo svolgimento delle politiche di integrazione rivolte agli interessati, scaduto il quale vengono cancellati o trasformati in forma anonima.

Art. 10.

Titolare del trattamento dei dati

1. Il Ministero è il titolare del trattamento dei dati e ne garantisce la sicurezza, secondo le disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

Art. 11.

Soggetti legittimati all'accesso

1. I soggetti che possono accedere ai dati conservati nel SIM sono:

a) l'autorità giudiziaria;

b) l'autorità di pubblica sicurezza;

c) le regioni e le province autonome;

d) gli enti locali;

e) le prefetture - uffici Territoriali del Governo;

f) il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri;

g) il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

2. Il Ministero, nei limiti di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, può comunicare i dati contenuti nel SIM alle altre amministrazioni pubbliche e agli organismi internazionali che svolgono attività relative ai minori stranieri non accompagnati, quando ciò si renda necessario per il migliore perseguimento dell'interesse del minore. Le condizioni e le modalità di condivisione delle informazioni sono regolate, nel rispetto di quanto previsto dal codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, attraverso la stipula di appositi protocolli di intesa che escludano comunque la possibilità di duplicazione massiva dei dati o la costituzione di banche dati derivate dal SIM.

Art. 12.

Profili tecnico-organizzativi e misure di sicurezza

1. Gli aspetti tecnico-organizzativi, i differenti livelli di accesso ai dati contenuti nel SIM, le tipologie di dati trattabili e le operazioni eseguibili da parte dei soggetti legittimati all'accesso ai sensi dell'articolo 11, comma 1, nonché le misure di sicurezza inerenti al SIM e alla comunicazione dei dati di cui all'articolo 11, comma 2, sono disciplinati da un decreto direttoriale della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero, da adottare nel rispetto dei principi e dei criteri indicati nel presente regolamento, nonché delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Capo IV

I MINORI STRANIERI ACCOLTI TEMPORANEAMENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO

Art. 13.

Compiti in materia di minori accolti

1. Nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera *a)*, del Testo unico:

a) concede il nulla osta, previa adeguata valutazione, secondo quanto previsto dall'articolo 14, alle richieste provenienti da enti, associazioni o famiglie, per l'ingresso di minori accolti nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea;

b) provvede alla istituzione e alla tenuta dell'elenco dei minori accolti nell'ambito dei programmi solidaristici di accoglienza temporanea.

Art. 14.

Ingresso dei minori accolti

1. I soggetti pubblici e privati, che intendono formulare le richieste di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *a)*, presentano domanda al Ministero. La domanda, formulata sulla base di una modulistica predisposta dal Ministero, corredata dei dati relativi all'attività già svolta dal proponente e alla sua natura giuridica, deve comunque indicare

il numero dei minori da ospitare, il numero degli accompagnatori con relativa qualifica, il Paese di provenienza e gli altri requisiti e i documenti richiesti.

2. Il Ministero valuta la domanda al fine di stabilire la validità e l'opportunità dell'iniziativa nell'interesse dei minori. La relativa decisione è tempestivamente comunicata al proponente e alle autorità competenti, alle quali sono trasmessi gli elenchi nominativi dei minori e degli accompagnatori per i successivi riscontri in occasione dell'ingresso sul territorio nazionale e dell'uscita da esso e per i successivi controlli nel corso del soggiorno.

3. La concessione del nulla osta è subordinata alle informazioni sulla affidabilità del proponente. Il Ministero può richiedere informazioni al sindaco del luogo in cui il proponente opera, ovvero alla prefettura, in ordine alle iniziative analoghe a quelle di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *a)*, localmente già realizzate dal proponente. Le informazioni concernenti il referente estero dell'iniziativa sono richieste tramite la rappresentanza diplomatica competente.

4. Il Ministero può valutare anche le informazioni assunte in occasione di iniziative precedenti, riguardo al proponente o alle famiglie o alle strutture ospitanti, ai fini della valutazione, positiva o negativa, sulla loro affidabilità.

5. Il Ministero rilascia il nulla osta per la realizzazione del programma solidaristico di accoglienza temporanea dei minori, previa acquisizione del nulla osta della questura per i componenti del nucleo familiare che ospita i minori e previa verifica della completezza delle dichiarazioni e della documentazione presentate da enti, associazioni e famiglie.

6. I proponenti devono comunicare per iscritto al Ministero, entro cinque giorni, l'avvenuto ingresso dei minori nel territorio dello Stato, specificando il loro numero e quello degli accompagnatori effettivamente entrati, il posto di frontiera e la data. Analoga comunicazione deve essere effettuata entro cinque giorni dall'uscita dei minori e degli accompagnatori dal territorio dello Stato. Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate previa apposizione del timbro di controllo sulla documentazione di viaggio da parte dell'organo di polizia di frontiera.

Art. 15.

Soggiorno dei minori accolti

1. La durata totale del soggiorno prevista nei programmi relativi a ciascun minore non può superare i centoventi giorni per anno solare, fruiti nel rispetto della normativa sui visti di ingresso.

2. Il Ministero può proporre alle autorità competenti l'eventuale estensione della durata del soggiorno in relazione a casi di forza maggiore. L'eventuale estensione della durata della permanenza è comunicata alla questura competente ai fini dell'eventuale rinnovo o della proroga del permesso di soggiorno per gli accompagnatori e per i minori.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16.

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione del presente regolamento il Ministero provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 17.

Abrogazione

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535, è abrogato.

2. Il riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535, ovunque ricorra, si intende effettuato al presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

VALDITARA, *Ministro dell'istruzione e del merito*

SCHILLACI, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 186

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
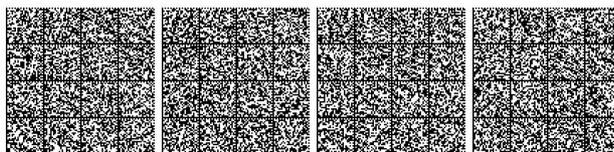
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.»

— Si riportano gli articoli 2, 20 e 22 della Convenzione sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176:

«Art. 2. — 1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza;

2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.»

«Art. 20. — 1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.

2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.

3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo di una famiglia, della kafalah di diritto islamico, dell'adozione o in caso di necessità, del collocamento in un adeguato istituto per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.»

«Art. 22. — 1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché un fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre e dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.

2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, a seconda di come lo giudichino necessario, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e le altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere ed aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.».

— Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), è pubblicato nella GUUE 4 maggio 2016, n. L 119.

— Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 18 agosto 1998, S.O. n. 139.

— Si riporta l'articolo 45 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:

«Art. 45 *(Istituzione del ministero e attribuzioni)*. — 1. È istituito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Sono attribuite al Ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politiche sociali, con particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e disagio delle persone e delle famiglie, di politica del lavoro e sviluppo dell'occupazione, di tutela del lavoro e dell'adeguatezza del sistema previdenziale.
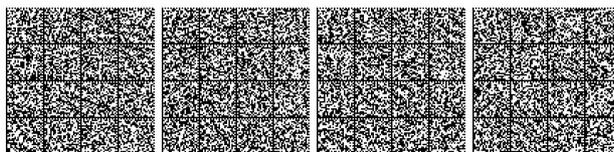
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché le funzioni del Dipartimento per gli affari sociali, operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi compresa quelle in materia di immigrazione, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali. Il Ministero esercita le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per il servizio civile, di cui all'articolo 10, commi 7 e seguenti, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il Ministero esercita altresì le funzioni di vigilanza spettanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell'articolo 88, sull'Agenzia per la formazione e istruzione professionale.

4. Al ministero sono altresì trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni che, da parte di apposite strutture e con riferimento alle materie di cui al comma 1, sono esercitate: dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in materia di tutela previdenziale dei lavoratori emigrati; dal ministero dei trasporti e della navigazione, in materia di vigilanza sul trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assistenziale del personale delle aziende autoferrotranviarie e delle gestioni governative, nonché in materia di organizzazione, assistenza e previdenza del lavoro marittimo, portuale e della pesca; dallo stesso ministero dei trasporti e della navigazione in materia di previdenza e assistenza dei lavoratori addetti ai servizi di trasporto aereo; dal ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro; dal ministero dell'interno, iniziative di cooperazione internazionale e attività di prevenzione e studio sulle emergenze sociali.»

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 2003, S.O. n. 123.

— Si riporta l'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2021, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario»:

«Art. 12 *(Soppressione di enti e società)*. — *Omissis*

20. A decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano. Restano fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli osservatori nazionali di cui all'articolo 11 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, la Consulta nazionale per il servizio civile, istituita dall'articolo 10, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230, l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-*bis*, della legge 3 agosto 1998, n. 269 nonché il Comitato nazionale di parità e la Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui, rispettivamente, all'articolo 8 ed all'articolo 19 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Restano altresì ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e agli articoli 141 e 142 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni. Ai componenti delle commissioni tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai componenti dei suddetti organismi collegiali non spetta alcun emolumento o indennità.»

— Si riportano gli articoli 17, 18, 19 e 19-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 «Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale»:

«Art. 17 *(Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari)*. — 1. Le misure di accoglienza previste dal presente decreto tengono conto della specifica situazione delle persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne, con priorità per quelle in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere, le vittime di mutilazioni genitali.

2. Ai richiedenti protezione internazionale identificati come vittime della tratta di esseri umani si applica il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. Nei centri di cui all'articolo 9 sono previsti servizi speciali di accoglienza delle persone vulnerabili portatrici di esigenze particolari, individuati con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, assicurati anche in collaborazione con la ASL competente per territorio. Tali servizi garantiscono misure assistenziali particolari ed un adeguato supporto psicologico.

4.

5. Ove possibile, i richiedenti adulti portatori di esigenze particolari sono alloggiati insieme ai parenti adulti già presenti nelle strutture di accoglienza.

6. I servizi predisposti ai sensi del comma 3 garantiscono una valutazione iniziale e una verifica periodica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, da parte di personale qualificato.

7. La sussistenza di esigenze particolari è comunicata dal gestore del centro alla prefettura presso cui è insediata la Commissione territoriale competente, per l'eventuale apprestamento di garanzie procedurali particolari ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

8. Le persone che hanno subito danni in conseguenza di torture, stupri o altri gravi atti di violenza accedono ad assistenza o cure mediche e psicologiche appropriate, secondo le linee guida di cui all'articolo 27, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni. Il personale sanitario riceve una specifica formazione ai sensi del medesimo articolo 27, comma 1-*bis*, ed è tenuto all'obbligo di riservatezza.»

«Art. 18 *(Disposizioni sui minori)*. — 1. Nell'applicazione delle misure di accoglienza previste dal presente decreto assume carattere di priorità il superiore interesse del minore in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età, con riguardo alla protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale del minore, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.

2. Per la valutazione dell'interesse superiore del minore occorre procedere all'ascolto del minore, tenendo conto della sua età, del suo grado di maturità e di sviluppo personale, anche al fine di conoscere le esperienze pregresse e valutare il rischio che il minore sia vittima di tratta di esseri umani, nonché a verificare la possibilità di ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purché corrisponda all'interesse superiore del minore.

2-*bis*. L'assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza di persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori stranieri e iscritti nel registro di cui all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previo consenso del minore, e ammessi dall'autorità giudiziaria o amministrativa che procede.
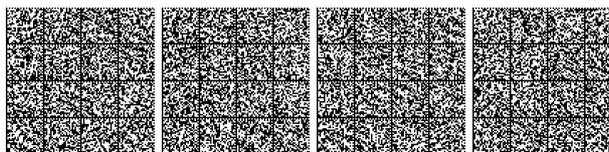
2-*ter*. Il minore straniero non accompagnato ha diritto di partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e di essere ascoltato nel merito. A tale fine è assicurata la presenza di un mediatore culturale.

3. I figli minori dei richiedenti e i richiedenti minori sono alloggiati con i genitori, i fratelli minori non coniugati o altro adulto legalmente responsabile ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile.

4. Nella predisposizione delle misure di accoglienza di cui al presente decreto sono assicurati servizi destinati alle esigenze della minore età, comprese quelle ricreative.

5. Gli operatori che si occupano dei minori sono in possesso di idonea qualifica o comunque ricevono una specifica formazione e sono soggetti all'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti i minori.»

«Art. 19 *(Accoglienza dei minori non accompagnati)*. — 1. Per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i minori non accompagnati sono accolti in strutture governative di prima accoglienza a loro destinate, istituite con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 agosto 1997, n. 281, per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a quarantacinque giorni, all'identificazione, che si deve concludere entro dieci giorni, e all'eventuale accertamento dell'età, nonché a ricevere, con modalità adeguate alla loro età, ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale. Le strutture di prima accoglienza sono attivate dal Ministero dell'interno, in accordo con l'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, secondo le esigenze del territorio medesimo, tenuto conto dell'entità degli arrivi alla frontiera ovvero dei rintracci, e gestite dal Ministero dell'interno. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per i profili finanziari, sono fissati le modalità di accoglienza, gli standard strutturali, in attuazione della vigente normativa, e i servizi da erogare, in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore età, nel rispetto dei diritti fondamentali del minore e dei principi di cui all'articolo 18. Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza è garantito un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva, ove necessario in presenza di un mediatore culturale, per accertare la situazione personale del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo Paese di origine e del viaggio effettuato, nonché le sue aspettative future. La prosecuzione dell'accoglienza del minore è assicurata ai sensi del comma 2.

2. A conclusione della fase di prima accoglienza nelle strutture governative di cui al comma 1, i minori non accompagnati sono inseriti nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del Sistema è commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati nelle strutture di cui ai commi 1 e 3-*bis* ed è comunque stabilita nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-*septies* del citato decreto-legge n. 416 del 1989, da riprogrammare annualmente, e del fondo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. A tal fine gli enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo prevedono specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati.

2-*bis*. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio di cui all'articolo 19-*bis*, comma 1, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza. Le strutture nelle quali vengono accolti i minori stranieri non accompagnati devono soddisfare, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia. La non conformità alle dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal Sistema.

3. In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui ai commi 1, 2 e 3-*bis*, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del Comune in cui il minore si trova, fatta salva la possibilità di trasferimento del minore in un altro comune, secondo gli indirizzi fissati dal Tavolo di coordinamento di cui all'articolo 16, tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore. I Comuni che assicurano l'attività di accoglienza ai sensi del presente comma accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite delle risorse del medesimo Fondo e comunque senza alcuna spesa o onere a carico del Comune interessato all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

3-*bis*. In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, è disposta dal prefetto, ai sensi dell'articolo 11, l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di cinquanta posti per ciascuna struttura. Le strutture di cui al precedente periodo possono essere realizzate anche in convenzione con gli enti locali, con oneri a valere anche sul fondo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. Nei casi di estrema urgenza la realizzazione o l'ampliamento delle strutture ricettive temporanee di cui al primo periodo sono consentiti in deroga al limite di capienza stabilito dalla medesima disposizione, nella misura massima del 50 per cento rispetto ai posti previsti. Sono assicurati in ogni caso i servizi indicati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo. L'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non può essere disposta nei confronti del minore di età inferiore a quattordici anni ed è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di cui al comma 2 del presente articolo. In caso di momentanea indisponibilità delle strutture ricettive temporanee di cui al presente comma, il prefetto dispone la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, prorogabile al massimo di ulteriori sessanta giorni e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente allo scopo destinate. Dell'accoglienza del minore non accompagnato nelle strutture di cui al presente comma e al comma 1 del presente articolo è data notizia, a cura del gestore della struttura, al comune in cui si trova la struttura stessa, per il coordinamento con i servizi del territorio.

4. Il minore non accompagnato non può essere trattenuto o accolto presso i centri di cui agli articoli 6 e 9.

5. L'autorità di pubblica sicurezza dà immediata comunicazione della presenza di un minore non accompagnato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni per l'apertura della tutela e la nomina del tutore ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione del medesimo codice, in quanto compatibili, e per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte, nonché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati. Il provvedimento di nomina del tutore e gli altri provvedimenti relativi alla tutela sono adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato. Il reclamo contro tali provvedimenti si propone al collegio a norma dell'articolo 739 del codice di procedura civile. Del collegio non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato.

6. Il tutore possiede le competenze necessarie per l'esercizio delle proprie funzioni e svolge i propri compiti in conformità al principio dell'interesse superiore del minore. Non possono essere nominati tutori individui o organizzazioni i cui interessi sono in contrasto anche potenziale con quelli del minore. Il tutore può essere sostituito solo in caso di necessità.

7. Al fine di garantire il diritto all'unità familiare è tempestivamente avviata ogni iniziativa per l'individuazione dei familiari del minore non accompagnato richiedente protezione internazionale. Il Ministero dell'interno, sentiti il Ministero della giustizia e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, stipula convenzioni, sulla base delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, con organizzazioni internazionali, intergovernative e associazioni umanitarie, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati. Le ricerche ed i programmi diretti a rintracciare i familiari sono svolti nel superiore interesse dei minori e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente e dei familiari.

7-*bis*. Nei cinque giorni successivi al colloquio di cui all'articolo 19-*bis*, comma 1, se non sussiste un rischio per il minore straniero non accompagnato o per i suoi familiari, previo consenso informato dello stesso minore ed esclusivamente nel suo superiore interesse, l'esercente la responsabilità genitoriale, anche in via temporanea, invia una relazione all'ente convenzionato, che avvia immediatamente le indagini.
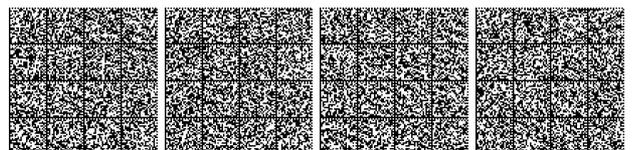
7-*ter*. Il risultato delle indagini di cui al comma 7 è trasmesso al Ministero dell'interno, che è tenuto ad informare tempestivamente il minore, l'esercente la responsabilità genitoriale nonché il personale qualificato che ha svolto il colloquio di cui all'articolo 19-*bis*, comma 1.

7-*quater*. Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità.»

«Art. 19-*bis (Identificazione dei minori stranieri non accompagnati)*. — 1. Nel momento in cui il minore straniero non accompagnato è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o all'autorità giudiziaria, il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori, un colloquio con il minore, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, secondo la procedura stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al colloquio è garantita la presenza di un mediatore culturale.

2. Nei casi di dubbi fondati relativi all'età dichiarata dal minore si applicano le disposizioni dei commi 3 e seguenti. In ogni caso, nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, l'accoglienza del minore è garantita dalle apposite strutture di prima accoglienza per minori previste dalla legge; si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.

3. L'identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se già nominato, solo dopo che è stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria. Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari. L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale ovvero quando una possibile esigenza di protezione internazionale emerga a seguito del colloquio previsto dal comma 1. Tale intervento non è altresì esperibile qualora da esso possano derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore dichiari di non volersi avvalere dell'intervento dell'autorità diplomatico-consolare. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'interno promuovono le opportune iniziative, d'intesa con gli Stati interessati, al fine di accelerare il compimento degli accertamenti di cui al presente comma.

3-*bis*. Le autorità di pubblica sicurezza consultano, ai fini dell'accertamento dell'età dichiarata, il sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché le altre banche dati pubbliche che contengono dati pertinenti, secondo le modalità di accesso per esse previste.

3-*ter*. Quando, sulla base degli accertamenti di cui ai commi 3 e 3-*bis*, il soggetto è condannato per il reato di cui all'articolo 495 del codice penale, la pena può essere sostituita con la misura dell'espulsione dal territorio nazionale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

4. Qualora permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato, la Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa.

5. Lo straniero è informato, con l'ausilio di un mediatore culturale, in una lingua che possa capire e in conformità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione, del fatto che la sua età può essere determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari, del tipo di esami a cui deve essere sottoposto, dei possibili risultati attesi e delle eventuali conseguenze di tali risultati, nonché di quelle derivanti dal suo eventuale rifiuto di sottoporsi a tali esami. Tali informazioni devono essere fornite altresì alla persona che, anche temporaneamente, esercita i poteri tutelari nei confronti del presunto minore.

6. L'accertamento socio-sanitario dell'età è concluso entro sessanta giorni decorrenti dalla data del provvedimento di cui al comma 4 e deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami socio-sanitari che possano compromettere lo stato psico-fisico della persona.

6-*bis*. L'accertamento socio-sanitario è effettuato dalle equipe multidisciplinari e multiprofessionali previste dal Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati, adottato con accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che sono costituite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

6-*ter*. In deroga al comma 6, in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, a seguito di attività di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito di cui all'articolo 28-*bis*, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di rintraccio sul territorio nazionale a seguito di ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera, l'autorità di pubblica sicurezza, nel procedere a rilievi dattiloscopici e fotografici, può disporre, nell'immediatezza, lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età, dandone immediata comunicazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che ne autorizza l'esecuzione in forma scritta. Nei casi di particolare urgenza, l'autorizzazione può essere data oralmente e successivamente confermata per iscritto. Il verbale delle attività compiute, contenente anche l'esito delle operazioni e l'indicazione del margine di errore, è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, ed è trasmesso alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nelle quarantotto ore successive. Si applicano i commi 3-*ter* e 7, per quanto compatibili. Il predetto verbale può essere impugnato davanti al tribunale per i minorenni entro 5 giorni dalla notificazione, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Quando è proposta istanza di sospensione, il giudice, in composizione monocratica, decide in via d'urgenza entro 5 giorni. Ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione su tale istanza.

7. Il risultato dell'accertamento socio-sanitario è comunicato allo straniero, in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che possa comprendere, all'esercente la responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento. Nella relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore.

8. Qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge.

9. Il provvedimento di attribuzione dell'età è emesso dal tribunale per i minorenni ed è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, e può essere impugnato in sede di reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile. In caso di impugnazione, il giudice decide in via d'urgenza entro dieci giorni; ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione. Il provvedimento è altresì comunicato alle autorità di polizia ai fini del completamento delle procedure di identificazione ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'inserimento dei dati nel sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati.».

— Si riporta l'articolo 9 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante «Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati»:

«Art. 9 *(Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati. Cartella sociale)*. — 1. In attuazione dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati.

2. In seguito al colloquio di cui all'articolo 19-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, introdotto dalla presente legge, il personale qualificato della struttura di accoglienza compila un'apposita cartella sociale, evidenziando elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore straniero non accompagnato. La cartella sociale è trasmessa ai servizi sociali del comune di destinazione e alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

3. La registrazione dei dati anagrafici e sociali dichiarati dal minore straniero non accompagnato è finalizzata a tutelare il suo superiore interesse e i suoi diritti e, in particolare, il suo diritto alla protezione.

4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
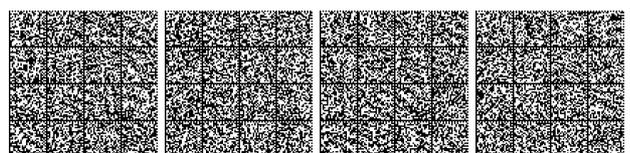
5. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

— Si riporta l'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»:

«Art. 3 *(Riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilità).* — 1. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità:

a) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali e relazionali, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche volte alla tutela dei diritti e alla promozione del benessere della famiglia, di interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, anche al fine del contrasto della crisi demografica, nonché quelle concernenti l'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita altresì:

1) la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche per la famiglia e per il sostegno alla natalità ed, in particolare, la gestione dei fondi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e all'articolo 1, comma 348, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

2) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565;

3) le funzioni statali di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali concernenti la carta della famiglia, di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per le adozioni, anche internazionali, di minori italiani e stranieri. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, in ordine alla presidenza della Commissione ivi prevista da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, salvo delega;

c) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza, anche con riferimento allo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, fatte salve, con riferimento a tali servizi, le competenze del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche per il sostegno dell'infanzia e dell'adolescenza e per la tutela dei minori anche con riferimento al diritto degli stessi a una famiglia, fatte salve le competenze del medesimo Ministero in materia di politiche per l'integrazione e l'inclusione sociale. La Presidenza del Consiglio esercita altresì:

1) le funzioni di competenza del Governo per l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e quelle già proprie del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonché quelle relative all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-*bis*, della legge 3 agosto 1998, n. 269;

2);

d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche in favore delle persone con disabilità, anche con riferimento a quelle per l'inclusione scolastica, l'accessibilità e la mobilità, fatte salve, in relazione a tali ambiti, le competenze dei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti e le specifiche disposizioni previste dal secondo periodo in materia di salute, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche volte a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità e a favorire la loro partecipazione e inclusione sociale, nonché la loro autonomia, anche avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18. Con riferimento alle politiche in materia di salute, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, la Presidenza del Consiglio dei ministri esprime il concerto nell'adozione degli atti normativi di competenza del Ministero della salute relativi alla promozione dei servizi e delle prestazioni resi dal Servizio sanitario nazionale in favore delle persone con disabilità. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita altresì:

1) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

2) la gestione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cui dotazione finanziaria è riassegnata al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera *a)*, all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole «con decreto del» sono inserite le seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il» e dopo le parole «Ministro del lavoro e delle politiche sociali,» sono soppresse le seguenti: «di concerto con».

3. Per le finalità di cui al comma 1, lettera *c)*:

a) all'articolo 11, comma 1, della legge 28 agosto 1997, n. 285, le parole: «Il Ministro per la solidarietà sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità» e le parole: «organizzata dal Dipartimento per gli affari sociali» sono sostituite dalle seguenti: «organizzata dal Dipartimento per le politiche della famiglia»;

b) all'articolo 17, comma 1-*bis*, della legge 3 agosto 1998, n. 269, le parole: «- Dipartimento per le pari opportunità» sono sostituite dalle seguenti «- Dipartimento per le politiche della famiglia» e le parole: «Ministro per le pari opportunità» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità».

4. Per le finalità di cui al comma 1, lettera *d)*:

a) alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 41, comma 1, le parole: «Ministro per gli affari sociali coordina» sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, coordina»; al comma 2, primo e secondo periodo, le parole: «Ministro per gli affari sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delegato per la famiglia e le disabilità»; al comma 8, le parole: «Il Ministro per gli affari sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità»;

2) all'articolo 41-*bis*, comma 1, le parole: «Il Ministro per la solidarietà sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità»;

b) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1265 è sostituito dal seguente:

«1265. Gli atti e provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 1264 sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;

c) all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «presso la Presidenza del Consiglio dei ministri»;

2) al comma 2, le parole: «presieduto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro delegato per la famiglia e le disabilità»;
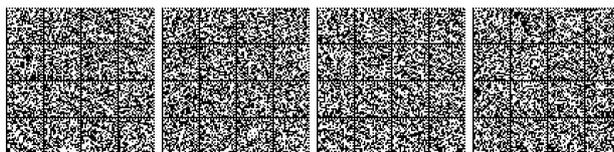
3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, prevedendo che siano rappresentate le amministrazioni centrali coinvolte nella definizione e nell'attuazione di politiche in favore delle persone con disabilità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le autonomie locali, gli Istituti di previdenza, l'Istituto nazionale di statistica, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e le organizzazioni rappresentative del terzo settore operanti nel campo della disabilità. L'Osservatorio è integrato, nella sua composizione, con esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità in numero non superiore a cinque.»;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L'Osservatorio dura in carica tre anni ed è prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la medesima durata.»;

d) alla legge 22 giugno 2016, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono inserite le seguenti: «e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità» e la parola: «definisce» è sostituita dalla seguente: «definiscono»;

2) all'articolo 3, comma 2, le parole: «del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità» e le parole: «Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede» sono sostituite dalle seguenti: «Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità provvedono»;

3) all'articolo 6, comma 11, dopo le parole «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono inserite le seguenti: «e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità»;

4) all'articolo 8, comma 1, le parole: «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità trasmettono»;

e) all'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: «ne fanno parte, oltre ad un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ne fanno parte, oltre a due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno del Dipartimento per le politiche della famiglia, e ad un rappresentante» e le parole: «e del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri» sono soppresse;

2) al comma 3, le parole: «un rappresentante dell'INPS e possono essere invitati altri membri del Governo» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, ove nominato, nonché un rappresentante dell'INPS e possono essere invitati altri membri del Governo»;

f) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 254 è sostituito dal seguente:

«254. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare, come definito al comma 255. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo.»;

g) all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «per la famiglia e le disabilità,»;

h) all'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, dopo le parole: «dell'università e della ricerca,» sono inserite le seguenti: «sentito il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità,»;

i) all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, dopo le parole: «ed è composto» sono inserite le seguenti: «da un rappresentante del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, nonché,»;

l) all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «di concerto con» sono inserite le seguenti: «il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità,».

l-*bis*) all'articolo 39-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica,» sono inserite le seguenti: «un rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità,».

4-*bis*. In ragione di quanto disposto dal comma 4, lettere *b)* ed *e)*, per l'anno 2018, nelle more dell'adozione del piano triennale di cui all'articolo 21, comma 6, lettera *c)*, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il Fondo per le non autosufficienze è ripartito secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato ai sensi del presente decreto.

4-*ter*. Ferme restando le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma di quanto disposto dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, con protocollo d'intesa tra il Dipartimento per le politiche antidroga della medesima Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero della salute sono definite, con invarianza delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le misure sanitarie volte a contrastare il diffondersi dell'uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle alcoldipendenze correlate, relativamente:

a) al potenziamento delle attività di prevenzione sanitaria;

b) alla partecipazione al sistema di allerta precoce;

c) alla sorveglianza, nell'ambito del Piano di azione nazionale antidroga, dell'andamento concernente l'applicazione delle medesime misure sanitarie adottate a fini di prevenzione e trattamento.

5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo le competenti amministrazioni centrali cooperano e si raccordano con la Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi:

a) l'articolo 1, comma 19, lettera *e)*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

b) l'articolo 1, comma 14, lettere *b)* e *c)*, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.

7. Al funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, è destinato uno stanziamento di 250.000 euro per l'anno 2018 e di 500.000 euro annuo a decorrere dall'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Dalle disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione del comma 7, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1999, S.O. n. 190.

— Si riporta l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»:

«Art. 10 *(Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione)*. — 1. La Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione si articola in tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

a) programma i flussi, gestisce e monitora le quote di ingresso dei lavoratori stranieri e cura la cooperazione bilaterale con i paesi d'origine, curando la interconnessione dei sistemi informativi in materia di trattamento dei dati sull'immigrazione;
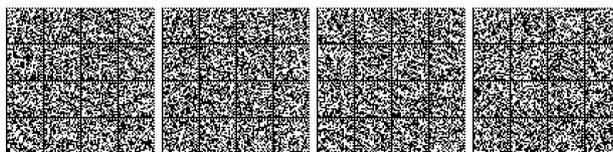
b) promuove e cura le iniziative afferenti alle politiche attive e al coinvolgimento dei servizi competenti nelle attività di inserimento e reinserimento lavorativo dei lavoratori stranieri, sentita la Direzione generale delle politiche attive del lavoro;

c) monitora il mercato del lavoro con riferimento ai flussi di ingresso per motivi di lavoro e di formazione professionale dei lavoratori stranieri;

d) coordina le politiche per l'integrazione sociale e lavorativa degli stranieri immigrati e le iniziative volte a prevenire e a contrastare la discriminazione, la xenofobia e il fenomeno del razzismo;

e) gestisce le risorse finanziarie per le politiche migratorie;

f) cura la tenuta del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati;

g) coordina le attività relative alle politiche di tutela dei minori stranieri, vigila sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato italiano e dei minori stranieri accolti temporaneamente e provvede, con riferimento ai minori non accompagnati, al loro censimento e monitoraggio attraverso l'utilizzo del Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 aprile 2017, n. 47;

h) vigila sui flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari;

i) cura lo sviluppo e la gestione del sistema riguardante l'anagrafe internazionale dei lavoratori extra-comunitari prevista dalla normativa vigente in tema di immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

l) promuove e coordina gli interventi umanitari in Italia e all'estero attribuiti al Ministero;

m) cura lo sviluppo della cooperazione internazionale nell'ambito delle attività di prevenzione e di studio sulle emergenze sociali e occupazionali, nonché delle iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro;

m-*bis*) coordina, con funzioni di segreteria, le attività del Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, istituito dall'articolo 25-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e le attività dei relativi Gruppi di lavoro, curando anche la gestione ed il monitoraggio degli interventi finanziati in attuazione del Piano Triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato;

n) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *m)*, le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza.»

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535, recante «Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 25 gennaio 2000.

— La legge 7 aprile 2017, n. 47, recante «Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 2017.

— Si riporta l'articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»

«Art. 1 *(Ambito di applicazione).* — 1. Il presente testo unico, in attuazione dell'articolo 10, secondo comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.

2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario.

3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal presente testo unico. Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali più favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato.

4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

5. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra.

6. Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di seguito denominato regolamento di attuazione, è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge 6 marzo 1998, n. 40.

6-*bis*. Il documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, previsto dal regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, è rilasciato dal questore sulla base del modello conforme approvato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7. Prima dell'emanazione, lo schema del regolamento di cui al comma 6 è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.»

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 1997.

Note all'art. 1:

— Si riportano gli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:

«Art. 32 *(Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età).* — 1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-*bis*, ai minori che sono stati affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23.

1-*bis*. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato, per il periodo massimo di un anno, per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

1-*bis*.1. La verifica dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo di cui al comma 1-*bis* è demandata ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, ovvero alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale alle quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. Al sopravvenuto accertamento dell'assenza dei requisiti di cui al primo periodo consegue la revoca del permesso di soggiorno e di ciò viene data notizia al pubblico ministero competente.

1-*ter*. L'ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età del minore straniero di cui al comma 1-*bis*, che l'interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana, ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.

1-*quater*. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo è portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.»

«Art. 33 *(Comitato per i minori stranieri)*. — 1. Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate è istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri composto da rappresentanti dei ministeri degli Affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare sono stabilite:

a) le regole e le modalità per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri in età superiore a sei anni, che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonché per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi;

b) le modalità di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attività dei servizi sociali degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese d'origine o in un Paese terzo.

2-*bis*. Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le finalità di cui al comma 2, è adottato dal tribunale per i minorenni competente.

3. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

— Si riporta l'articolo 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante «Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati»:

«Art. 2 *(Definizione)*. — 1. Ai fini di cui alla presente legge, per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.»

Note all'art. 2:

— Si riporta l'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante «Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato»:

«Art. 1-*sexies (Sistema di accoglienza e integrazione)*. — 1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi, nei limiti dei posti disponibili, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, i titolari dei permessi di soggiorno per:

a) protezione speciale, di cui agli articoli 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere *b)* e *c)*, e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

a-*bis*) cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-*bis*), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

b) protezione sociale, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998;

c) violenza domestica, di cui all'articolo 18-*bis* del decreto legislativo n. 286 del 1998;

d) calamità, di cui all'articolo 20-*bis* del decreto legislativo n. 286 del 1998;

e) particolare sfruttamento lavorativo, di cui all'articolo 22, comma 12-*quater*, del decreto legislativo n. 286 del 1998;

f) atti di particolare valore civile, di cui all'articolo 42-*bis* del decreto legislativo n. 286 del 1998;

g) casi speciali, di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

1-*bis*. Possono essere altresì accolti, nell'ambito dei servizi di cui al comma 1, gli stranieri affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47, nonché i richiedenti protezione internazionale che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale a seguito di protocolli per la realizzazione di corridoi umanitari ovvero evacuazioni o programmi di reinsediamento nel territorio nazionale che prevedono l'individuazione dei beneficiari nei Paesi di origine o di transito in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).

1-*ter*. L'accoglienza dei titolari dei permessi di soggiorno indicati alla lettera *b)* del comma 1 avviene con le modalità previste dalla normativa nazionale e internazionale in vigore per le categorie vulnerabili, con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, e in collegamento con i percorsi di protezione dedicati alle vittime di tratta e di violenza domestica.

1-*quater*. I titolari di protezione internazionale e i titolari dei permessi di soggiorno di cui alle lettere *a)*, a-*bis*), *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* del comma 1 che, salvi casi di forza maggiore, non si presentano presso la struttura di destinazione individuata dal servizio centrale di cui al comma 4 entro sette giorni dalla relativa comunicazione decadono dalle misure di accoglienza di cui al presente articolo, salvo che ricorrano obiettive e motivate ragioni di ritardo, secondo la valutazione del prefetto della Provincia di provenienza del beneficiario.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono definiti i criteri e le modalità per la presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per la realizzazione e la prosecuzione dei progetti finalizzati all'accoglienza dei soggetti di cui al comma 1. Nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 1-*septies*, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, provvede all'ammissione al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali.

2-*bis*. Nell'ambito dei progetti di cui al comma 2, sono previsti:

a) servizi di primo livello, cui accedono i richiedenti protezione internazionale di cui al comma 1-*bis* del presente articolo e all'articolo 9, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, tra i quali si comprendono, oltre alle prestazioni di accoglienza materiale, l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio;

b) servizi di secondo livello, finalizzati all'integrazione, tra cui si comprendono, oltre quelli previsti al primo livello, l'orientamento al lavoro e la formazione professionale, cui accedono le ulteriori categorie di beneficiari, di cui al comma 1.

3.

4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione dei soggetti di cui al comma 1 e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, il Ministero dell'interno attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale è affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.

5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:

a) monitorare la presenza sul territorio dei soggetti di cui al comma 1;

b) creare una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati;

c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi;

d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1;
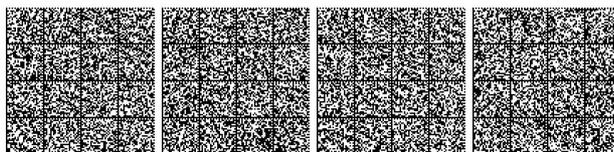
e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o altri organismi, nazionali o internazionali, a carattere umanitario.

6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-*septies*.»

Note all'art. 5:

— Si riporta l'articolo 45 del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:

«Art. 45 *(Fondo nazionale per le politiche migratorie). —* 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie, destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. La dotazione del Fondo, al netto delle somme derivanti dal contributo di cui al comma 3, è stabilita in lire 12.500 milioni per l'anno 1997, in lire 58.000 milioni per l'anno 1998 e in lire 68.000 milioni per l'anno 1999. Alla determinazione del Fondo per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono altresì le somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo. Il Fondo è annualmente ripartito con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità per la presentazione, l'esame, l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del finanziamento del Fondo.

2. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni adottano, nelle materie di propria competenza, programmi annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e attività concernenti l'immigrazione, con particolare riguardo all'effettiva e completa attuazione operativa del presente testo unico e del regolamento di attuazione, alle attività culturali, formative, informative, di integrazione e di promozione di pari opportunità. I programmi sono adottati secondo i criteri e le modalità indicati dal regolamento di attuazione e indicano le iniziative pubbliche e private prioritarie per il finanziamento da parte del Fondo, compresa l'erogazione di contributi agli enti locali per l'attuazione del programma.

3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge 6 marzo 1998, n. 40, e comunque da data non successiva al 1° gennaio 1998, il 95 per cento delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è destinato al finanziamento delle politiche del Fondo di cui al comma 1. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente testo unico tale destinazione è disposta per l'intero ammontare delle predette somme. A tal fine le predette somme sono versate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto Fondo. Il contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2000.»

Note all'art. 8:

— La legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 13 novembre 2000, S.O. n. 186.

Note all'art. 9:

— Si riporta l'articolo 13 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante «Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati»:

«Art. 13 *(Misure di accompagnamento verso la maggiore età e misure di integrazione di lungo periodo). —* 1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».

2. Quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, il tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età.»

24G00031

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 febbraio 2024.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 24 ottobre al 5 novembre 2023 nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

NELLA RIUNIONE DEL 15 FEBBRAIO 2024

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *c)* e l'art. 24, comma 1;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Considerato che nei giorni dal 24 ottobre al 5 novembre 2023 il territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità, caratterizzati anche da forti venti e mareggiate, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi hanno causato allagamenti, mareggiate, movimenti franosi, gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, alle opere di difesa idraulica, alle abitazioni pubbliche e private, nonché danni alle opere di difesa costiera;

Viste le note della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 15 novembre 2023 e del 22 dicembre 2023;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei giorni dall'8 al 10 gennaio 2024 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile unitamente ai tecnici della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e degli enti interessati;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle
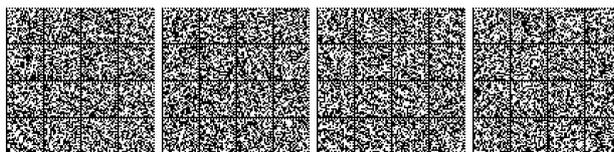
tipologie di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata all'esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 6 febbraio 2024;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 24 ottobre al 5 novembre 2023 nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 9.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente del Consiglio dei ministri
MELONI

Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
MUSUMECI

24A01092

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 febbraio 2024.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza dell'evento franoso verificatosi il giorno 30 novembre 2022 in località Castrocucco, nel Comune di Maratea.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 15 FEBBRAIO 2024

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento franoso verificatosi il giorno 30 novembre 2022 in località Castrocucco, nel Comune di Maratea (PZ), e con la quale sono stati stanziati euro 1.030.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 23 marzo 2023, n. 977 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'evento franoso verificatosi il giorno 30 novembre 2022 in località Castrocucco, nel Comune di Maratea (PZ)»;

Vista la nota del 5 gennaio 2024 del Commissario delegato con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Considerato che gli interventi per il superamento del contesto di criticità sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 26 gennaio 2024;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento franoso verificatosi il giorno 30 novembre 2022 in località Castrocucco, nel Comune di Maratea (PZ).
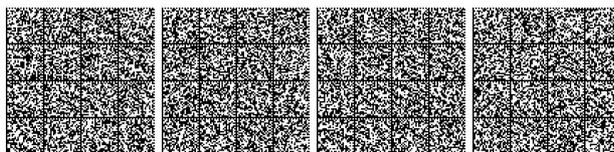
2. Dal presente atto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente del Consiglio dei ministri
MELONI

Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
MUSUMECI

24A01093

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 febbraio 2024.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 al 23 gennaio 2023 nel territorio della Provincia di Salerno.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 15 FEBBRAIO 2024

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed in particolare l'art. 24, comma 2;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 maggio 2023 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 al 23 gennaio 2023 nel territorio della Provincia di Salerno e con la quale sono stati stanziati euro 1.120.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 9 giugno 2023, n. 1001 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 al 23 gennaio 2023 nel territorio della Provincia di Salerno»;

Visto l'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 dove è previsto, tra l'altro, che a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni e province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o più deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali;

Vista la nota del 18 ottobre 2023 con la quale il Commissario delegato di cui alla sopra citata ordinanza n. 1001 del 2023 ha trasmesso la ricognizione delle ulteriori misure urgenti per il completamento delle attività di cui alle lettere *b)* e per quelle relative alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo, n. 1 del 2018;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei giorni dal 13 al 15 dicembre 2023 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile unitamente ai tecnici della Regione Campania nelle località ritenute dal Commissario delegato maggiormente interessate;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dal citato art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, per la delibera di integrazione delle risorse;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 6 febbraio 2024, contenente la relazione di cui al richiamato art. 24, comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 31 maggio 2023, è integrato di euro 8.900.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere *b)* e *c)* e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera *d)* del comma 2, dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente del Consiglio dei ministri
MELONI

Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
MUSUMECI

24A01094
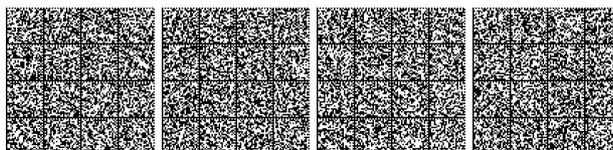
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 19 febbraio 2024.

Liquidazione coatta amministrativa della «Social Target - società cooperativa in liquidazione», in Carbonera e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Social Target - società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota dell'8 novembre 2023, con la quale l'associazione nazionale ha segnalato l'urgenza di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, in considerazione dell'udienza di apertura della liquidazione giudiziale presso il Tribunale di Treviso fissata per il giorno 14 novembre 2023;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale in formato CEE aggiornata al 30 settembre 2023, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 10.479,00, si riscontrano debiti a breve termine di euro 152.811,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 206.906,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di TFR a soci lavoratori, dalla presenza di debiti tributari e previdenziali, di una cartella di pagamento dell'Agenzia delle entrate, di decreti ingiuntivi, di un atto di pignoramento presso terzi, nonché dall'istanza di liquidazione giudiziale pendente presso il Tribunale di Treviso con udienza fissata il 14 novembre 2023 e successivamente rinviata al 20 febbraio 2024;

Considerato che in data 9 novembre 2023 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale servizi di vigilanza dall'elenco delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, in ottemperanza ai criteri citati nell'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Social Target - società cooperativa in liquidazione», con sede in Carbonera (TV) (codice fiscale 04859800262) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Eugenio Rigon, nato a Vicenza (VI) il 9 giugno 1967 (codice fiscale RGNGNE67H09L840D), ivi domiciliato in Contrà Porti n. 22.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
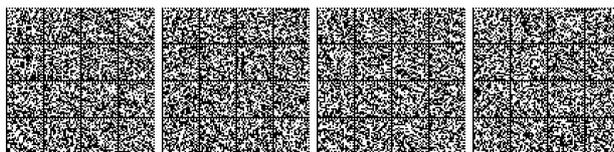
3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 febbraio 2024

Il Ministro: URSO

24A01095

DECRETO 21 febbraio 2024.

Proroga della gestione commissariale della «I colori della vita società cooperativa sociale», in Cagliari.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel Ministero delle imprese e del made in Italy la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri data 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024, in corso di registrazione presso la Corte dei conti concernente il conferimento al dott. Federico Risi dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Richiamato il decreto direttoriale n. 8/GC/2023 del 6 novembre 2023 con il quale, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, è stata disposta la gestione commissariale della società cooperativa «I colori della vita cooperativa sociale», c.f. 03782660926, con sede legale in via Padova n. 1 - 09125 Cagliari (CA), per un periodo di tre mesi, salvo proroga per motivate esigenze, con contestuale nomina della dott.ssa Maria Rosa Chiechi, codice fiscale CHCMRS59P48E038A, nata a Gioia del Colle (BA) in data 8 settembre 1959, residente in via Crispi n. 14 - 74123 Taranto (TA), con domicilio professionale in via degli Scipioni n. 268/A - 00192 Roma (RM), in qualità di commissario governativo;

Vista la nota protocollo n. 18785 del 22 gennaio 2024, con la quale questa autorità di vigilanza ha richiesto al commissario incaricato la trasmissione della relazione iniziale contenente informazioni sulla situazione della cooperativa e aggiornamenti sull'attività svolta;

Vista la relazione acquisita agli atti con nota protocollo n. 21009 del 22 gennaio 2024, con la quale la dott.ssa Maria Rosa Chiechi ha richiesto una proroga dell'incarico, rappresentando difficoltà nei rapporti con i consulenti della cooperativa e che è stato dato recentemente mandato a un nuovo studio di consulenza per la predisposizione dei bilanci della società; inoltre, che l'*ex* presidente del consiglio di amministrazione sta provvedendo ad acquisire la manifestazione di interesse alla partecipazione alla vita societaria e quindi all'assunzione della qualifica di socio da parte di dipendenti della cooperativa;

Considerato che l'incarico conferito alla dott.ssa Maria Rosa Chiechi con decreto direttoriale n. 8/GC/2023 è giunto a conclusione e che è necessario, pertanto, prorogare il medesimo, per consentire il completamento degli adempimenti richiesti al commissario incaricato;

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della società cooperativa «I colori della vita società cooperativa sociale», c.f. 03782660926, con sede in Cagliari (CA) è prorogata sino alla data del 6 maggio 2024, con conferma dell'incarico, quale commissario governativo, alla dott.ssa Maria Rosa Chiechi.

Art. 2.

Il trattamento economico spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 114 del 18 maggio 2018.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 21 febbraio 2024

Il direttore generale: DONATO

24A01096

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DIRETTIVA 7 dicembre 2023.

Direttiva per l'istituzione dell'Osservatorio sulle buone pratiche nelle attività di protezione civile.

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 28 aprile 2021 con il quale sono state individuate le attribuzioni delle strutture organizzative in cui si articola il Dipartimento della protezione civile a far data dal 15 giugno 2021;

Visto il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 «Codice della protezione civile» e successive modifiche ed integrazioni, inerente alle attribuzioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed in particolare l'art. 8 comma 1, lettera *a)* che nell'elencare i compiti per lo svolgimento dei quali il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale del Dipartimento della protezione civile individua «l'indirizzo, la promozione e il coordinamento delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, dei comuni e delle relative forme di aggregazione o di esercizio aggregato di funzioni, delle città metropolitane, delle province in qualità di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo le modalità organizzative ivi disciplinate, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile» specificando che tale funzione di indirizzo, promozione e coordinamento avvenga «anche mediante l'attivazione di un Osservatorio sulle buone pratiche nelle attività di protezione civile»;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, possono essere, previa intesa da sancire, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata ovvero di Conferenza Stato-Regioni in ragione delle competenze interessate dalle disposizioni ivi contenute, adottate direttive del Presidente del Consiglio dei ministri al fine di assicurare, sul piano tecnico, l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori, per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di protezione civile, nell'ambito dei limiti e delle finalità delle quali, il Capo del Dipartimento della protezione civile, può adottare indicazioni operative volte all'attuazione di specifiche disposizioni in esse contenute da parte del Servizio nazionale della protezione civile, consultando preventivamente le componenti e le strutture operative nazionali interessate;

Dato atto che, sulla base di quanto previsto dalla richiamata normativa, il citato Osservatorio è uno degli strumenti a disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua qualità di autorità nazionale di protezione civile, e del Dipartimento della protezione civile, di cui si avvale, per l'esercizio della funzione di promozione, indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale della protezione civile;

Ritenuto che dall'attività dell'Osservatorio possano scaturire elementi utili per la definizione di proposte di revisione, integrazione ed aggiornamento della normativa in materia di protezione civile nonché delle conseguenti direttive presidenziali adottate ai sensi del richiamato articolo 15 del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 con il quale il Sen. Nello Musumeci è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2022, con il quale al Sen. Nello Musumeci è stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 con il quale è stata conferita al Sen. Nello Musumeci la delega di funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione di iniziative, anche normative, vigilanza e verifica, nonché di ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di Protezione civile, superamento di emergenze e ricostruzione civile, nonché per le politiche del mare;

Ritenuto necessario procedere all'attivazione del citato Osservatorio, definendone le modalità di lavoro, e individuando, altresì, i criteri di valutazione delle buone pratiche e i mezzi e procedure di diffusione e condivisione delle stesse;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 23 novembre 2023;
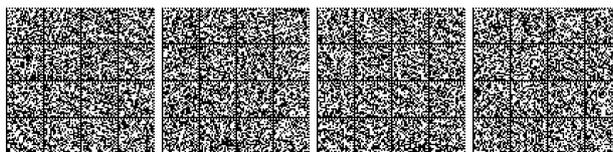
EMANA

la seguente direttiva:

Art. 1.

Finalità e attività dell'Osservatorio sulle buone pratiche nelle attività di protezione civile

1. È istituito l'Osservatorio sulle buone pratiche nelle attività di protezione civile di cui all'art. 8, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 (di seguito Osservatorio), che rappresenta uno degli strumenti mediante il quale il Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua qualità di autorità nazionale di protezione civile, o, ove nominata, dell'autorità politica delegata, avvalendosi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito Dipartimento), esercita la funzione di promozione, indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale della protezione civile.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite mediante lo svolgimento delle seguenti attività:

a. raccolta delle buone pratiche di protezione civile per assicurare l'indirizzo, la promozione e il coordinamento delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, dei comuni e delle relative forme di aggregazione o di esercizio aggregato di funzioni, delle città metropolitane, delle province in qualità di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo le modalità organizzative ivi disciplinate, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile;

b. sistematizzazione e condivisione delle esperienze del Servizio nazionale della protezione civile qualificate come buone pratiche in una logica di cooperazione, crescita, ottimizzazione e auto-miglioramento del Servizio medesimo;

c. monitoraggio della validità nel tempo delle buone pratiche raccolte, al fine di assicurarne l'eventuale aggiornamento, anche a fronte di modificazioni del quadro normativo o del contesto organizzativo ed operativo di riferimento, ovvero di rilevarne il superamento.

Art. 2.

Definizione di buona pratica di protezione civile

1. Ai fini delle attività dell'Osservatorio, per buona pratica di protezione civile si intende: «un'azione o un insieme di azioni che, attraverso un determinato processo, dimostri di poter realizzare un obiettivo specifico coerente con le finalità di protezione civile, e che al contempo determini un miglioramento delle capacità di azione del Servizio nazionale della protezione civile».

2. Affinché una pratica di protezione civile possa essere definita buona deve altresì soddisfare i seguenti criteri essenziali:

a. efficacia: deve essere in grado di conseguire con successo l'obiettivo per cui è stata realizzata;

b. efficienza: deve essere coerente con il contesto di realizzazione e sostenibile nel tempo e in termini di risorse da impiegare;

c. trasferibilità: deve contenere elementi che consentano di adattarla, anche modulandola, per essere utilizzata come modello da parte di altri soggetti in contesti che presentino analogia con quello in cui è stata realizzata e, ove possibile, anche in contesti diversi;

d. partecipazione: deve contenere in sé elementi che contribuiscano alla realizzazione degli obiettivi generali del Servizio nazionale della protezione civile, prevedendo il coinvolgimento e la partecipazione del maggior numero di soggetti interessati, nel rispetto delle procedure interne e delle competenze di ciascuno;

e. integrazione: deve realizzare un approccio integrato, capace cioè di non creare contraddizioni tra le attività di previsione, prevenzione, gestione e superamento dell'emergenza, di un dato settore o di un dato territorio.

Art. 3.

Valenza specifica delle buone pratiche di protezione civile

1. Le buone pratiche raccolte dall'Osservatorio devono essere considerate come azioni o insieme di azioni che sono risultate utili in un determinato contesto. Le buone pratiche non comportano prescrizioni operative e non possono essere considerate universalmente valide ma sono da intendersi come riferimenti generali che necessitano di adattamenti ai singoli contesti territoriali per poter essere eventualmente replicate.

Art. 4.

Indicazioni operative e criteri di organizzazione dell'osservatorio

1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile emana apposite indicazioni operative ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per la definizione delle modalità di organizzazione dell'Osservatorio e delle relative attività, con particolare riferimento all'attività di raccolta, sistematizzazione, condivisione e monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 2, nonché per la definizione dei criteri specifici per la individuazione delle buone pratiche di protezione civile nonché per la validazione delle attività di cui all'articolo 5. Le modalità di organizzazione dell'Osservatorio devono essere definite nel rispetto dei seguenti criteri:

il coordinamento dell'attività di raccolta, sistematizzazione, condivisione e monitoraggio delle buone pratiche, anche attraverso il necessario raccordo con tutti gli attori del SNPC, deve essere garantito attraverso la costituzione di un apposito Gruppo di gestione;

il Gruppo di gestione, da istruirsi con apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, è composto da rappresentanti del medesimo Dipartimento, anche con funzione di coordinamento delle attività, dalla Commissione protezione civile della Conferenza delle regioni e delle PP.AA., di ANCI, di UPI, di Fondazione CIMA quale Centro di competenza costituito ai sensi di
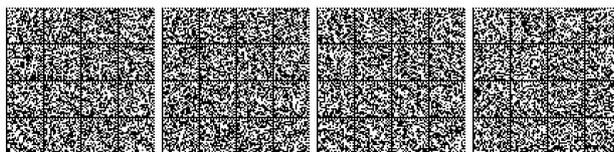
quanto previsto dall'art. 21 del decreto legislativo n. 1 del 2018 che svolge attività connesse con le finalità dell'Osservatorio, di SDA Bocconi quale Centro di competenza costituito ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 del decreto legislativo n. 1 del 2018 che svolge attività connesse con le finalità dell'Osservatorio;

i rappresentanti del Dipartimento della protezione civile nel Gruppo di gestione mantengono uno stretto raccordo con i referenti delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti che siedono nel Comitato operativo della protezione civile e gli eventuali altri soggetti lì non rappresentati;

per la partecipazione al gruppo di gestione, e più in generale all'Osservatorio, non sono previsti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti. Eventuali oneri di missione, derivanti dalla partecipazione alle riunioni sono a totale carico delle amministrazioni e strutture di appartenenza.

2. L'Osservatorio opera presso il Dipartimento della protezione civile. Con le medesime indicazioni operative si provvede all'individuazione delle modalità con le quali il Dipartimento assicura, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il necessario supporto al funzionamento dell'Osservatorio.

Art. 5.

Processo di validazione dell'attività dell'Osservatorio

1. In fase di prima applicazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 1 del 2018, l'Osservatorio opera, in forma sperimentale, per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore delle indicazioni operative di cui all'articolo 4. Al termine di tale periodo sperimentale il Capo del Dipartimento della protezione civile sottopone al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'autorità politica delegata, una relazione sulle attività svolte che viene trasmessa alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997 per informativa.

2. Nella relazione di cui al comma 1 sono contenute, altresì, proposte per la prosecuzione in via permanente, dell'operatività dell'Osservatorio, sulla base dell'esito della fase sperimentale e, all'occorrenza, sono altresì indiciate possibili esigenze di integrazione, aggiornamento e modifica della presente direttiva.

Art. 6.

Disposizioni finali e clausola di salvaguardia

1. All'attuazione del presente provvedimento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. La presente direttiva sarà inviata ai competenti organi di controllo e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Le disposizioni della presente direttiva si applicano anche alle regioni a statuto speciale, compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.

Per le Province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme le competenze loro affidate dai relativi statuti e dalle relative norme di attuazione, ai sensi dei quali provvedono alle finalità della presente direttiva.

Roma, 7 dicembre 2023

Il Ministro: MUSUMECI

Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 174

24A01091

DECRETO 7 dicembre 2023.

Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2014, concernente l'istituzione dell'attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile.

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE
E LE POLITICHE DEL MARE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza dei Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Codice della protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 28 aprile 2021, recante «Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile», registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2021, al n. 1146;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri ivi indicate, con particolare riferimento all'art. 2 concernente la delega di funzioni in materia di protezione civile;
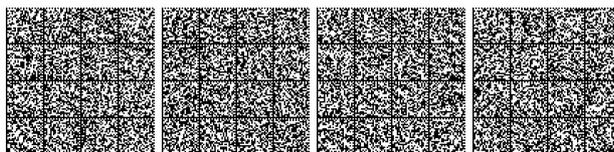
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2022, visto e annotato al n. 4554 in data 7 dicembre 2022 dall'Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2022 al n. 3119, con il quale è stato conferito all'ing. Fabrizio Curcio, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 5 dicembre 2022 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 maggio 2014, registrato alla Corte dei conti in data 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 agosto 2014, n. 200, con il quale è stata dettata una nuova disciplina organica in materia di concessioni delle benemerenze del Dipartimento della protezione civile;

Visto, in particolare, il comma 1, dell'art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014 che stabilisce che gli eventi per i quali è possibile avviare la proposta di conferimento dell'attestazione di pubblica benemerenza sono quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, così come recepito dall'art. 7, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 24, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

Visto il successivo comma 4 dello stesso art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014 che precisa che gli eventi di cui al citato comma 1 devono comunque riferirsi a stati di emergenza dichiarati definitivamente conclusi;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 20 marzo 2015, registrato alla Corte dei conti in data 30 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 giugno 2015, n. 131, concernente «Caratteristiche delle insegne, criteri di conferimento e aspetti di natura procedurale relativi alle attestazioni di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3, del citato decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 20 marzo 2015, che stabilisce che le proposte di conferimento debbono essere inviate entro tre mesi dalla data di cessazione dello stato di emergenza relativo all'evento per il quale si richiede la concessione della benemerenza di protezione civile;

Visto l'art. 24, comma 3, del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, che stabilisce che la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i dodici mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori dodici mesi;

Considerato che alcune emergenze di rilievo nazionale possono venire prorogate con norma primaria statale in deroga al citato limite di cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, e che, pertanto, per questi eventi non è possibile avviare le proposte di conferimento delle attestazioni di pubblica benemerenza prima della definitiva chiusura dell'emergenza;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla modifica del comma 4, dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 maggio 2014 per poter meglio definire e limitare il termine entro il quale è possibile avviare le proposte di conferimento delle attestazioni di pubblica benemerenza;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Decreta:

Art. 1.

Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 maggio 2014

Il comma 4, dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 maggio 2014, registrato alla Corte dei conti in data 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 agosto 2014, n. 200, è così modificato:

«Gli eventi di cui al comma 1 devono riferirsi a stati di emergenza dichiarati conclusi ai sensi dell'art. 24, comma 3 del decreto legislativo n. 1 del 2018, o, nel caso di proroga disposta con norma primaria statale, che abbiano, comunque, raggiunto una durata di ventiquattro mesi».

Art. 2.

Disposizioni transitorie

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, si provvederà alle conseguenti modifiche ed integrazioni del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 20 marzo 2015, registrato alla Corte dei conti in data 30 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 giugno 2015, n. 131, concernente «Caratteristiche delle insegne, criteri di conferimento e aspetti di natura procedurale relativi alle attestazioni di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile».

Art. 3.

Forme di pubblicità

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e reso disponibile sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile all'indirizzo http://www.protezionecivile.gov.it nella sezione Benemerenze.

Roma, 7 dicembre 2023

Il Ministro: MUSUMECI

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 3385

24A01112
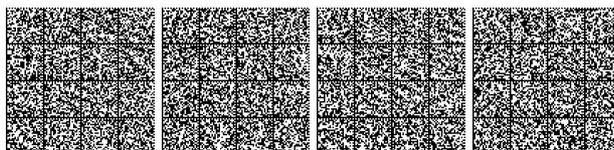
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERA 24 gennaio 2024.

Modifiche al regolamento n. 1/2000, sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali. (Provvedimento n. 86)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

Visto il regolamento (UE) n. 20161679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati di seguito «regolamento»);

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 2018, di seguito «codice»);

Visto il decreto legislativo n. 51 del 2018, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;

Visto l'art. 156, comma 3, del Codice ai sensi del quale il Garante definisce con propri regolamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio anche ai fini dello svolgimento dei compiti e dell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 154, 154-*bis*, 160, del Codice medesimo, nonché agli articoli 57 e 58 del regolamento;

Visti i regolamenti del Garante nn. 1, 2, e 3/2000, approvati con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 luglio 2000, n. 162 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 8, comma 1, del regolamento n. 1/2000, che individua i principi ai quali deve essere ispirata l'organizzazione dell'ufficio del Garante;

Visto l'art. 8, commi 2 e 3, del citato regolamento n. 1/2000, che articola l'ufficio del Garante in unità organizzative di primo e di secondo livello e individua le unità di primo livello nei dipartimenti, nei servizi e, laddove costituite nelle unità temporanee;

Vista la delibera del Garante n. 118 del 22 febbraio 2018 con la quale sono stati individuati o rideterminati i compiti dei servizi e dipartimenti del Garante;

Rilevato che gli ambiti di competenza del Dipartimento affari legali e di giustizia (DALG), così come individuati dalla delibera del Garante n. 118 del 22 febbraio 2018, comprendono la trattazione degli affari legali dell'autorità con specifico riguardo al contenzioso derivante dall'impugnazione di atti e provvedimenti dell'autorità, di gestione o relativi alle materie di competenza istituzionale, l'esame di segnalazioni o reclami connessi all'attività di polizia o in ambito di giustizia nonché la supervisione dell'attività della segreteria di sicurezza istituita presso la Segreteria generale;

Viste le diverse segnalazioni, reclami, altri affari di amministrazione attiva e opposizioni a provvedimenti del Garante, ai sensi dell'art. 152 del Codice in capo al predetto Dipartimento;

Preso atto della eterogeneità dei compiti assegnati al DALG, quale risultato dell'accorpamento nell'attuale Dipartimento di due distinte unità organizzative, l'Unità affari legali e l'Unità affari di giustizia disposto con delibera n. 19 del 29 ottobre 2003, e del notevole carico di lavoro gravante sul Dipartimento, in materie peraltro disomogenee tra loro e regolate da disposizioni legislative, regolamentari e organizzative aventi particolari specificità;

Ritenuto che la complessità, la specialità e la consistenza del contenzioso derivante dall'impugnazione di atti e provvedimenti dell'autorità afferenti alla gestione o relativi alle materie di competenza istituzionale, comportano la necessità di rafforzare il coordinamento riguardante la trattazione del contenzioso avverso i provvedimenti emessi dal Garante, anche in considerazione dei significativi effetti finanziari a carico del bilancio dell'autorità conseguenti ad eventuali esiti non favorevoli dei relativi procedimenti giudiziari;

Ritenuto di demandare ad una diversa unità organizzativa, secondo un criterio di organicità e omogeneità delle materie, le competenze afferenti all'esame di segnalazioni o reclami connessi all'attività di polizia o in ambito di giustizia nonché al supporto all'attività della segreteria di sicurezza istituita presso la Segreteria generale;

Ritenuto, pertanto, di sopprimere il Dipartimento affari legali e di giustizia (DALG) e di istituire, a far data dal 1° marzo 2024, il Dipartimento affari di giustizia e di sicurezza (DAGES) ed il Servizio affari legali (SAL);

Preso atto dell'esigenza di esplicitare gli ambiti di rispettiva competenza del DAGeS e del SAL, in considerazione della soppressione del Dipartimento affari legali e di giustizia;
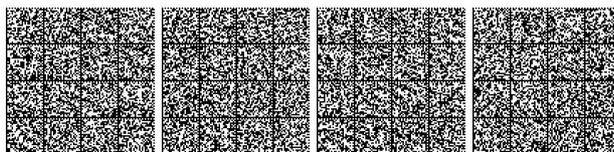
Ritenuto, alla luce di quanto sopra illustrato, di dover apportare all'art. 8, comma 5, primo periodo, del regolamento n. 1/2000, la conseguente modifica, aggiungendo dopo le seguenti parole «*f)* servizio per le relazioni con il pubblico», le parole «*g)* Servizio affari legali» e di dover altresì apportare all'art. 8, comma 5, quarto periodo, la conseguente modifica, sostituendo le seguenti parole «*l)* affari legali e di giustizia», con le parole «*l)* affari di giustizia e di sicurezza», come riportato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Considerato che le rappresentanze sindacali del Garante sono state informate in ordine alla soppressione del Dipartimento affari legali e di giustizia e alla contestuale istituzione del Dipartimento affari di giustizia e di sicurezza e del Servizio affari legali, nel corso di incontri e di riunioni su temi di interesse sindacale;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal Segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Pasquale Stanzione;

Tutto ciò premesso il Garante:

ai sensi dell'art. 156, comma 3, del Codice, delibera nei termini di cui in motivazione di:

a) sopprimere il Dipartimento affari legali e di giustizia (DALG) come unità organizzativa di primo livello;

b) istituire il Dipartimento affari di giustizia e di sicurezza (DAGES) ed il Servizio affari legali (SAL) come unità organizzative di primo livello;

c) modificare l'art. 8, comma 5, primo e quarto periodo, del regolamento n. 1/2000, come riportato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

d) di stabilire che le modifiche di cui al punto *c)* entrano in vigore 1° marzo 2024;

e) in considerazione della predetta soppressione del Dipartimento affari legali e di giustizia (DALG), i compiti del DAGeS e del SAL sono così individuati:

Dipartimento affari di giustizia e di sicurezza (DAGES)

Cura gli affari inerenti ai trattamenti di dati personali connessi all'attività forense, nonché ai trattamenti effettuati presso Forze di polizia, uffici giudiziari, organi di autogoverno di magistrature e presso il Ministero della giustizia; effettua l'istruttoria dei correlati procedimenti, con predisposizione degli schemi di provvedimento relativi all'amministrazione attiva (segnalazioni, reclami, quesiti, DPIA, procedure IMI, etc.). Supporta l'attività della Segreteria di sicurezza istituita presso la Segreteria generale. Cura l'istruttoria inerente all'attività consultiva del Garante su schemi di atti amministrativi generali nelle materie di competenza. Cura i rapporti con i responsabili della protezione dei dati personali, con riferimento alle istruttorie di competenza del Dipartimento;

Servizio affari legali (SAL)

Cura la trattazione degli affari legali dell'Autorità, con specifico riguardo al contenzioso derivante dall'impugnazione di atti e provvedimenti, anche di carattere gestionale o relativi alle materie di competenza istituzionale. In particolare, svolge l'attività defensionale dell'Autorità avverso le impugnazioni dei provvedimenti o delle ordinanze ingiunzioni in sede giudiziaria sia in primo grado, sia per i ricorsi presso la Corte di cassazione, predisponendo le pertinenti memorie difensive a supporto dell'Avvocatura dello Stato. Predispone le memorie del Garante in relazione a procedimenti innanzi alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. Monitora l'andamento del contenzioso nei procedimenti in cui è coinvolto il Garante;

f) il Segretario generale fornisce con propria determinazione eventuali chiarimenti interpretativi sui citati ambiti di competenza. Al fine di garantire la necessaria continuità nello svolgimento delle principali attività istruttorie attualmente assegnate ai singoli dirigenti, gli stessi sono chiamati a condurle a conclusione in coordinamento con i dirigenti subentrati nella medesima competenza, anche sulla base di disposizioni fornite dal Segretario generale.

Ai sensi dell'art. 154-*bis*, comma 3, del Codice, dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia - ufficio pubblicazioni ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2024

Il presidente e relatore: STANZIONE

Il segretario generale: MATTEI

ALLEGATO *A*

MODIFICA AL REGOLAMENTO N. 1/2000 SULL'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

All'art. 8, comma 5, primo e quarto periodo.

Nell'art. 8, comma 5, primo periodo, del regolamento n. 1/2000, dopo le seguenti parole «*f)* servizio per le relazioni con il pubblico», sono aggiunte le parole «*g)* servizio affari legali»;

Nell'art. 8, comma 5, quarto periodo, sostituire le parole «*l)* affari legali e di giustizia», con le seguenti: «*l)* affari di giustizia e di sicurezza».

24A01158
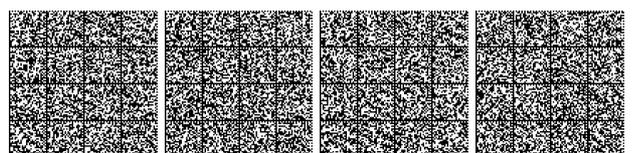
UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 20 febbraio 2024.

Modifiche allo statuto.

IL RETTORE

Visti:

la legge 9 maggio 1989, n. 168, riguardante l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

la legge 30 dicembre 2010, n. 240, contenente norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

lo statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamate:

la delibera n. 60/2024 del 6 dicembre 2023 con cui il consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole alle modifiche allo statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

la delibera n. 42/2024 del 6 dicembre 2023 con cui il senato accademico ha approvato le modifiche allo statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

la nota prot. n. 367027 del 7 dicembre 2023 con cui gli uffici hanno trasmesso al Ministero dell'università e della ricerca MUR, mediante posta elettronica certificata, le modifiche allo statuto di Ateneo approvate dal senato accademico il 6 dicembre 2023;

Considerato:

che con nota MUR prot. n. 2005 del 9 febbraio 2024 il Ministero dell'università e della ricerca MUR ha presentato osservazioni circa le modifiche allo statuto di Ateneo approvate dal senato accademico in data 6 dicembre 2023;

che con delibera del 20 febbraio 2024 il consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle osservazioni ministeriali;

che con delibera del 20 febbraio 2024 il senato accademico ha approvato l'accoglimento delle osservazioni ministeriali;

Richiamata:

la delibera n. 42/2024 del 6 dicembre 2023 nella parte in cui il senato accademico ha dato mandato al magnifico rettore e al direttore generale di redigere un testo dello statuto riordinato, mediante una nuova numerazione progressiva degli articoli e la sostituzione della divisione del testo in «Parte/Sezione» con la divisione di secondo livello «Titolo/Capo», a seguito degli esiti del controllo ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche e integrazioni

1. Allo statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le modifiche e integrazioni riportate all'allegato 1, parte integrante del presente decreto rettorale.

Art. 2.

Vigore ed efficacia

1. Il presente decreto rettorale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 20 febbraio 2024

Il rettore: MOLARI

ALLEGATO *1*

MODIFICHE ALLO STATUTO DI ATENEO

Art. 1.

Modifiche all'art. 1, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni

1. All'art. 1, il comma 3 è sostituito dal seguente comma: «3. Compiti primari dell'Ateneo sono la ricerca, la didattica e la loro ricaduta pubblica e sociale attraverso apposite iniziative di terza missione, attività inscindibili volte a perseguire un sapere critico aperto al dialogo e all'interazione tra le culture, nel rispetto delle libertà della scienza e dell'insegnamento. Per la sua secolare identità di studio generale, l'Ateneo riconosce pari dignità e opportunità a tutte le discipline che ne garantiscono la ricchezza scientifica e formativa. L'Ateneo tutela e innova il proprio patrimonio culturale rispondendo alle diverse esigenze espresse dalla società.».

2. All'art. 1, comma 5, le parole «studenti, professori, ricercatori» sono sostituite dalle parole «studentesse e studenti, professoresse e professori, ricercatrici e ricercatori».

3. All'art. 1, comma 7, le parole «studenti, professori, ricercatori» sono sostituite dalle parole «studentesse e studenti, professoresse e professori, ricercatrici e ricercatori».

4. All'art. 1, dopo il comma 8, è inserito il seguente comma «9. Nell'ambito del lavoro di sensibilizzazione preordinato a contrastare gli stereotipi di genere, avviato dall'Università di Bologna, in coerenza con le Linee guida per la visibilità di genere nella comunicazione istituzionale, il presente statuto, ogni volta in cui è possibile, utilizza una terminologia neutra, fermo restando che, quando per esigenze di sintesi è usata la sola forma maschile, questa è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nella comunità accademica.».

Art. 2.

Modifica all'art. 2.1, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni

1. All'art. 2.1, alla lettera *b)*, la parola «imprenditoriale» è sostituita con la parola «professionale».

2. All'art. 2.1, alla lettera *g)*, la parola «permettere» è sostituita con la parola «garantire».

3. All'art. 2.1, le lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)*, sono rideterminate rispettivamente in «comma 1», «comma 2», «comma 3», «comma 4», «comma 5», «comma 6» e «comma 7».

Art. 3.

Modifiche all'art. 2.2, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni

1. All'art. 2.2, dopo la lettera *b)*, è inserita la seguente lettera «b-*bis*) L'Università fa propri i principi dell'accesso aperto alla letteratura scientifica e ai dati della ricerca, promovendo la libera disseminazione dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo e la loro comunicazione al pubblico, nel rispetto della normativa vigente.».

2. All'art. 2.2, le lettere *a)*, *b)*, b-*bis*) e *c)*, sono rideterminate rispettivamente in «comma 1», «comma 2», «comma 3» e «comma 4».

Art. 4.

Modifiche all'art. 2.3, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni

1. All'art. 2.3, le lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, sono rideterminate rispettivamente in «comma 1», «comma 2», «comma 3» e «comma 4».

Art. 5.

Modifiche all'art. 2.4, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni

1. All'art. 2.4, la lettera *a)*, è sostituita dalla seguente lettera «*a)* L'Ateneo si dota di sistemi valutativi per misurare il valore e la qualità della didattica, della ricerca e delle attività di terza missione, l'efficacia e l'efficienza dei servizi delle proprie strutture, l'adeguatezza dell'azione amministrativa, nonché il raggiungimento degli obiettivi strategici fissati dagli organi accademici.».

2. All'art. 2.4, alla lettera *b)*, le parole «al personale docente e tecnico amministrativo» sono sostituite dalle parole «ai professori, ai ricercatori, ai dirigenti e al personale tecnico amministrativo.».

3. All'art. 2.4, le lettere *a)* e *b)*, sono rideterminate rispettivamente in «comma 1» e «comma 2».

Art. 6.

Modifiche all'art. 2.5, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni

1. All'art. 2.5, alla lettera *a)*, le parole «di studenti, docenti e» sono sostituite dalle parole «degli studenti, dei professori, dei ricercatori e del».

2. All'art. 2.5, le lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, sono rideterminate rispettivamente in «comma 1», «comma 2», «comma 3» e «comma 4».

Art. 7.

Modifiche all'art. 2.6, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni

1. All'art. 2.6, alla lettera *b)*, la parola «adopera» è sostituita dalla parola «impegna».

2. All'art. 2.6, le lettere *a)* e *b)*, sono rideterminate rispettivamente in «comma 1» e «comma 2».

Art. 8.

Modifiche all'art. 2.7, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni

1. All'art. 2.7, alla lettera *a)*, la parola «sui» è sostituita dalla parola «nei».

2. All'art. 2.7, le lettere *a)* e *b)*, sono rideterminate rispettivamente in «comma 1» e «comma 2».

Art. 9.

Modifiche all'art. 3.1, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni

1. All'art. 3.1, la lettera *a)*, è sostituita dalla seguente lettera «*a)* L'organizzazione dell'Ateneo è informata ai principi costituzionali di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, nonché al principio di semplificazione, ed è finalizzata a garantire le condizioni per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, di quelli formativi e di terza missione e per la valorizzazione delle potenzialità e delle capacità dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico amministrativo.».

2. All'art. 3.1, il richiamo «alla lettera a del presente comma» è rideterminato in «al comma precedente».

3. All'art. 3.1, le lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono rideterminate rispettivamente in «comma 1», «comma 2» e «comma 3».

Art. 10.

Modifiche all'art. 3.2, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni

1. All'art. 3.2, la lettera *b)*, è sostituita dalla seguente lettera «*b)* L'Ateneo garantisce, secondo modalità da disciplinarsi con un apposito regolamento, adeguata pubblicità delle deliberazioni assunte dagli organi accademici, comprese le rispettive relazioni istruttorie, fermo restando quanto previsto dalla legge in tema di riservatezza.».

2. All'art. 3.2, alla lettera *c)*, la parola «ai» è sostituita dalle parole «in relazione ai».

3. All'art. 3.2, la lettera *d)*, è sostituita dalla seguente lettera «*d)* In attuazione dei suddetti principi di pubblicità e trasparenza, nella ripartizione delle risorse sono assicurate la preventiva determinazione e comunicazione dei requisiti e criteri per la loro allocazione e l'eventuale selezione tra una pluralità di aspiranti, nonché l'invarianza di tali requisiti e criteri per tutto il tempo necessario alla messa in opera delle azioni e delle misure preordinate all'allocazione di tali risorse, fatte salve le sopravvenute disposizioni di legge.».

4. All'art. 3.2, le lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, sono rideterminate rispettivamente in «comma 1», «comma 2», «comma 3» e «comma 4».

Art. 11.

Modifiche all'art. 3.3, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni

1. All'art. 3.3, alla lettera *a)*, la parola «specifiche» è soppressa.

2. All'art. 3.3, alla lettera *c)*, le parole «di didattica e ricerca» sono sostituite con le parole «della didattica e della ricerca».

3. All'art. 3.3, le lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono rideterminate rispettivamente in «comma 1», «comma 2», e «comma 3».

Art. 12.

Modifiche all'art. 3.4, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni

1. All'art. 3.4, alla lettera *a)*, le parole «nello Statuto» sono sostituite con le parole «nel presente Statuto».

2. All'art. 3.4, la lettera *b)*, è sostituita con la seguente lettera «*b)* Nel caso degli organi collegiali le deleghe sono conferite con delibera approvata a maggioranza assoluta dei componenti; riguardano oggetti definiti o materie determinate, anche corrispondenti a settori organici; sono conferite per un tempo che, di norma, in mancanza di diversa specificazione, corrisponde alla durata in carica dell'organo delegante o, se più limitata, dell'organo delegato. In costanza di delega, l'organo che ha disposto il conferimento non può compiere atti o adottare provvedimenti inerenti alle funzioni delegate, escluse le direttive e le attività di vigilanza, che non siano preceduti da un'apposita delibera di revoca adottata con le medesime formalità del conferimento.».

3. All'art. 3.4, la lettera *c)*, è sostituita con la seguente lettera «*c)* Le delibere di conferimento, adottate dagli organi monocratici e collegiali dell'Ateneo, hanno efficacia con la pubblicazione nell'albo *on-line* dell'Università.».

4. All'art. 3.4, le lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono rideterminate in «comma 1», «comma 2» e «comma 3».

Art. 13.

Modifiche all'art. 4, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni

1. All'art. 4, comma 3, lettera *b)*, le parole «documento di Programmazione triennale - Piano strategico di Ateneo» sono sostituite dalle parole «Piano strategico pluriennale di Ateneo».

2. All'art. 4, comma 3, la lettera *e)*, è sostituita dalla seguente lettera «*e)* proposta al consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, dell'attivazione e disattivazione dei Dipartimenti e delle altre strutture di cui all'art. 25 del presente statuto;».

3. All'art. 4, comma 3, lettera *e)*, il richiamo all'art. 25 del presente statuto è rideterminato in «all'art. 26 del presente statuto».

4. All'art. 4, comma 3, la lettera *f)*, è sostituita dalla seguente lettera «*f)* nomina, nel rispetto, dove possibile, del principio di parità di genere, del prorettore vicario e di altri prorettori in numero complessivamente non superiore a 15 per l'assolvimento di compiti di alta rilevanza strategica;».

5. All'art. 4, comma 3, la lettera *g)*, è sostituita dalla seguente lettera «*g)* conferimento di deleghe per temi specifici e/o progetti di particolare rilevanza;».

6. All'art. 4, comma 4, le parole «formazione e alla ricerca» sono sostituite delle parole «didattica, alla ricerca e alle attività di terza missione».

7. All'art. 4, il comma 5, è sostituito dal seguente comma «5. Nei casi di necessità e di indifferibile urgenza, il rettore può adottare i provvedimenti di competenza del senato accademico o del consiglio di amministrazione, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva alla loro adozione. Spetta inoltre al rettore ogni altra funzione non espressamente attribuita dallo statuto ad altri organi.».

8. All'art. 4, dopo il comma 6, è inserito il seguente comma «6-*bis*. In caso di voto di sfiducia, fino alla nomina del nuovo rettore, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli urgenti e indifferibili, le funzioni del rettore sono svolte dal decano di Ateneo».

9. All'art. 4, il comma 7, è sostituito dal seguente comma «7. Il rettore è eletto fra i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso le università italiane. Le candidature, corredate da un numero di firme di aventi diritto al voto comprese tra un minimo di 150 e un massimo di 200, di cui almeno 100 di professori e ricercatori, sono presentate inderogabilmente entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente il primo giorno di votazione; la loro regolarità è verificata da un'apposita commissione elettorale.».

10. All'art. 4, il comma 8, è sostituito dal seguente comma «8. Partecipano all'elezione diretta del rettore i professori e i ricercatori. A essa partecipano altresì i componenti del consiglio degli studenti e i rappresentanti degli studenti negli organi collegiali delle strutture di cui agli articoli 16 e 23 del presente statuto, nonché il personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato. Ciascun voto degli studenti viene pesato con un coefficiente pari al 8% del rapporto tra elettorato attivo professori e ricercatori ed elettorato attivo studenti. Ciascun voto del personale tecnico amministrativo viene pesato con un coefficiente pari al 22% del rapporto tra elettorato attivo professori e ricercatori ed elettorato attivo personale tecnico amministrativo. Il rettore è eletto, alla prima votazione, a maggioranza assoluta dei voti, se la partecipazione è almeno pari alla maggioranza assoluta dei voti disponibili. In caso di mancata elezione al primo turno, si procede con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nella precedente votazione abbiano riportato il maggior numero di voti.».

11. All'art. 4, al predetto comma 8, il richiamo agli articoli 16 e 23 del presente statuto, è rideterminato in «agli articoli 18 e 24 del presente statuto».

12. All'art. 4, i commi 6-*bis*, 7 e 8, sono rideterminati rispettivamente in «comma 7», «comma 8» e «comma 9».

Art. 14.

Modifiche all'art. 5, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni

1. All'art. 5, il comma 1, è sostituito dal seguente comma «1. Il prorettore vicario, scelto tra i professori ordinari, sostituisce il rettore in tutte le funzioni che gli competono in caso di sua assenza o impedimento; partecipa altresì alle sedute del consiglio di amministrazione e del senato accademico senza diritto di voto.».

2. All'art. 5, il comma 2, è abrogato.

3. All'art. 5, il comma 3, è sostituito dal seguente comma «3. Gli altri prorettori, secondo quanto indicato nei rispettivi atti rettorali di nomina, sostituiscono il rettore nelle funzioni loro attribuite; possono altresì partecipare senza diritto di voto alle sedute degli organi collegiali di Ateneo e agli altri organi per i quali è prevista la presenza del rettore, quando viene trattata la materia di loro competenza delegata. La disposizione del precedente periodo si applica anche al prorettore vicario.».

4. All'art. 5, il comma 3, è rideterminato in «comma 2».

Art. 15.

Modifiche all'art. 6, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni

1. All'art. 6, il comma 2, è sostituito dal seguente comma «2. Il senato accademico ha funzioni di coordinamento e di raccordo con le strutture in cui si articola l'Ateneo e collabora con il rettore nelle funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche, didattiche e di terza missione; collabora con il consiglio di amministrazione nelle funzioni di indirizzo strategico e di programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale.».

2. All'art. 6, comma 3, lettera *a)*, le parole «documento di programmazione triennale – Piano strategico di Ateneo» sono sostituite con le parole «Piano strategico pluriennale di Ateneo».

3. All'art. 6, comma 3, la lettera *e)*, è sostituita dalla seguente lettera «*e)* proposta al corpo elettorale, con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, di una mozione di sfiducia al rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato; in tal caso, la mozione di sfiducia è approvata dal corpo elettorale con il voto favorevole a maggioranza assoluta dei voti disponibili in conformità con quanto previsto dal comma 8 dell'art. 4;».

4. All'art. 6, comma 3, lettera *e)*, il richiamo al comma 8 dell'art. 4 è rideterminato in «comma 9 dell'art. 4».

5. All'art. 6, comma 3, la lettera *f)*, è sostituita dalla seguente lettera «*f)* approvazione, previo parere del consiglio di amministrazione, dei regolamenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *e)*, della legge n. 240/2010, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti;».

6. All'art. 6, comma 3, la lettera *g)*, è sostituita dalla seguente lettera «*g)* approvazione, previo parere del consiglio di amministrazione e del consiglio degli studenti, della relazione annuale sul sistema preordinato ad assicurare la qualità della didattica, della ricerca e della terza missione di Ateneo;».

7. All'art. 6, comma 3, la lettera *h)*, è sostituita dalla seguente lettera «*h)* approvazione delle modifiche di statuto, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, anch'esso adottato a maggioranza assoluta dei suoi membri;».

8. All'art. 6, comma 3, alla lettera *j)*, le parole «Codice etico» sono sostituite dalle parole «Codice etico e di comportamento».

9. All'art. 6, comma 6, la lettera *b)*, è sostituita dalla seguente lettera «*b)* 6 rappresentanti degli studenti eletti dal consiglio degli studenti, di cui almeno uno appartenente al terzo ciclo;»

10. All'art. 6, comma 6, la lettera *c)*, è sostituita dalla seguente lettera «*c)* 5 rappresentanti per ogni area scientifico-disciplinare, di cui almeno 3 direttori di Dipartimento, eletti dai professori e ricercatori appartenenti a ciascuna area;».

11. All'art. 6, comma 6, la lettera *d)*, è sostituita dalla seguente lettera «*d)* 1 Presidente di Campus eletto dai professori e ricercatori aventi sede di servizio nei Campus;»

12. All'art. 6 comma 6, alla lettera *e)*, la cifra «3» è sostituita dalla cifra «2».

13. All'art. 6 comma 6, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente capoverso «I direttori di Dipartimento e i Presidenti di Campus che non sono componenti del senato accademico partecipano alle sedute senza diritto di voto. La loro partecipazione non produce effetti né sul *quorum* costitutivo, né sul *quorum* deliberativo.

Gli elettori esprimono nella scheda elettorale un solo voto di preferenza. Le modalità e le procedure elettorali per attuare la composizione del senato accademico sono definite da un apposito regolamento. Ai medesimi fini il consiglio degli studenti fissa le proprie procedure elettorali.».
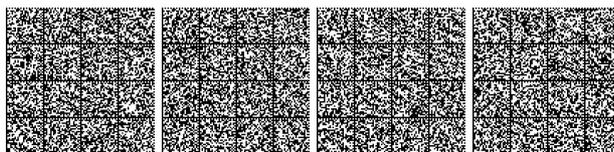
Art. 16.

Modifiche all'art. 7, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni

1. All'art. 7, comma 2, alla lettera *a)*, le parole «documento di programmazione triennale - Piano strategico di Ateneo» sono sostituite dalle parole «Piano strategico pluriennale di Ateneo».

2. All'art. 7, comma 2, alla lettera *d)*, sono cassate le parole «e della Consulta del personale tecnico amministrativo».

3. All'art. 7, comma 2, la lettera *e)*, è sostituita dalla seguente lettera «*e)* approvazione, acquisito il parere del senato accademico, della programmazione riguardante i professori e i ricercatori, formulata in coerenza con gli obiettivi della programmazione triennale, sulla base della valutazione della qualità scientifica e didattica delle strutture e dei singoli settori scientifico-disciplinari, nonché della consistenza delle attività formative erogate, tenendo in considerazione la natura multicampus dell'Ateneo. L'attribuzione ai Dipartimenti delle risorse per i posti di professore e di ricercatore deve definire l'entità delle risorse destinate allo sviluppo delle loro diverse sedi;».

4. All'art. 7, comma 2, alla lettera *g)*, viene cassata la parola «Scuole».

5. All'art. 7, comma 2, alla lettera *g)*, il richiamo all'art. 25 del presente statuto è rideterminato in «all'art. 26 del presente statuto».

6. All'art. 7, comma 2, la lettera *h)*, è abrogata.

7. All'art. 7, comma 2, alla lettera *k)*, la parola «ad» è sostituita dalla parola «a».

8. All'art. 7, comma 2, alla lettera *o)*, il richiamo all'art. 23 è rideterminato in «all'art. 24».

9. All'art. 7, comma 2, dopo la lettera *o)*, sono inserite le seguenti lettere «*p)* espressione del parere sulla relazione annuale inerente al sistema preordinato ad assicurare la qualità della didattica, della ricerca e della terza missione di Ateneo; *q)* senza la rappresentanza degli studenti, erogazione della sanzione ovvero disposizione dell'archiviazione del procedimento disciplinare avviato nei confronti dei professori e dei ricercatori conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina.».

10. All'art. 7, comma 2, le lettere *i)*, *j)*, *k)*, *l)*, *m)*, *n)*, *o)*, *p)* e *q)*, sono rideterminate rispettivamente in «lettera *h)*», «lettera *i)*», «lettera *j)*», «lettera *k)*», «lettera *l)*», «lettera *m)*», «lettera *n)*», «lettera *o)*» e «lettera *p)*».

11. All'art. 7, comma 3, la parola «tre» è sostituita dalla parola «quattro».

12. All'art. 7, comma 5, la cifra «11» è sostituita dalla cifra «10».

13. All'art. 7, comma 5, la lettera *c)*, è sostituita dalla seguente lettera «*c)* 5 membri interni, di cui 4 professori o ricercatori eletti dai professori e ricercatori dell'Ateneo e 1 membro del personale tecnico amministrativo eletto dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo sulla base di una rosa di candidati almeno doppia rispetto al numero dei membri da designare. Tale rosa viene individuata da un comitato di selezione formato da 5 membri, di cui 3 esterni nominati dal rettore e 2 interni nominati dal senato accademico, non componenti del medesimo;».

14. All'art. 7, comma 5, alla lettera *d)*, sono cassate le parole «, la consulta del personale tecnico amministrativo».

15. All'art. 7, gli ultimi 3 capoversi sono sostituiti dai seguenti capoversi «I membri del consiglio di amministrazione devono essere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, non devono essere portatori di alcun interesse economico-professionale in conflitto con le attività dell'Ateneo e non devono ricoprire cariche di natura politica.

Le proposte avanzate dal comitato di selezione devono essere espresse a maggioranza qualificata di quattro quinti.

Le candidature per i 5 membri interni e i 2 membri esterni, che dovranno essere individuate tra figure in possesso dei requisiti di cui al capoverso precedente, sono formulate anche sulla base di avvisi pubblici, attraverso bandi distinti in cui sono esplicitati i criteri di valutazione dei requisiti. Nella nomina dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere rispettato il principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.».

Art. 17.

*Inserimento e modifica dell'art. 7-*bis*, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni*

1. Dopo l'art. 7 è inserito il seguente articolo «7-*bis*. Commissioni istruttorie a composizione mista 1. Per esigenze di funzionalità degli organi accademici, il senato accademico e il consiglio di amministrazione costituiscono apposite commissioni composte da membri dei due organi, con il compito di istruire pratiche di particolare rilevanza in settori strategici di attività di competenza di entrambi gli organi, secondo criteri e modalità stabiliti da un apposito regolamento.

Alle sedute delle commissioni istruttorie partecipano anche i dirigenti delle aree competenti e i funzionari esperti delle materie da trattare.».

2. L'art. 7-*bis* è rideterminato in «Art. 8. Commissioni istruttorie a composizione mista».

Art. 18.

Modifiche all'art. 8, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni

1. All'art. 8, il comma 3, è sostituito dal seguente comma «3. Il collegio è nominato dal rettore, sentito il consiglio di amministrazione, assicurando che un membro effettivo, con funzione di presidente, sia scelto fra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente siano designati rispettivamente dai Ministeri competenti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *p)*, della legge n. 240/2010. Non possono essere componenti del collegio i dipendenti dell'Ateneo o degli organismi strumentali controllati dallo stesso.».

2. L'art. 8 è rideterminato in «Art. 9. Collegio dei revisori dei conti».

Art. 19.

Modifiche all'art. 9, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni

1. All'art. 9, il comma 1, è sostituito dal seguente comma «1. Il nucleo di valutazione è l'organo dell'Ateneo preposto alla valutazione delle attività amministrative, didattiche, di ricerca e di terza missione.».

2. All'art. 9, al comma 3, le parole «qualificazione scientifica e professionale» sono sostituite dalle parole «qualificazione scientifica e/o professionale».

3. All'art. 9, al comma 3, le parole «dal regolamento generale di Ateneo» sono sostituite dalle parole «da un apposito regolamento.».

4. L'art. 9 è rideterminato in «Art. 10. Nucleo di valutazione».

Art. 20.

*Inserimento e modifica dell'art. 9-*bis*, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni*

1. Dopo l'art. 9 è inserito il seguente articolo «9-*bis*. Presidio di qualità. 1. Il Presidio di qualità di Ateneo ha il compito di sovraintendere all'attuazione e alla supervisione delle procedure preordinate ad assicurare la qualità della didattica, della ricerca e della terza missione nei Dipartimenti e a livello di Ateneo, sulla base degli indirizzi formulati dal sistema di governo, in conformità a un apposito regolamento che ne definisce la composizione e le modalità di funzionamento.».

2. L'art. 9-*bis* è rideterminato in «Art. 11. Presidio di qualità».
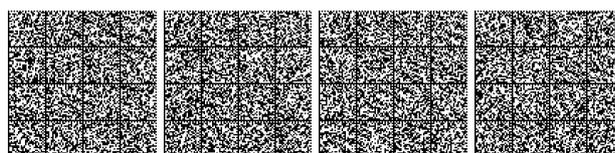
Art. 21.

Modifiche all'art. 10, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni

1. All'art. 10, comma 2, alla lettera *a)*, le parole «documento di Programmazione triennale – Piano strategico di Ateneo» sono sostituite con le parole «Piano strategico pluriennale di Ateneo».

2. All'art. 10, comma 2, dopo la lettera *e)*, è inserita la seguente lettera «e-*bis*) convocare periodicamente i responsabili amministrativi gestionali di Dipartimento al fine di condividere e attuare ogni opportuna azione di confronto e di coordinamento inerente i compiti loro attribuiti;».

3. All'art. 10, comma 2, dopo la lettera *g)*, è inserita la seguente lettera «g-*bis*) istituire l'ufficio competente a esercitare l'azione disciplinare nei confronti del personale tecnico amministrativo e collaboratore linguistico; la titolarità e responsabilità dell'ufficio spetta al direttore generale o a un dirigente dallo stesso individuato;».

4. All'art. 10, comma 2, le lettere e-*bis*), *f)*, *g)*, g-*bis*), *h)* e *i)* sono rideterminate rispettivamente in «lettera *f)*», «lettera *g)*» «lettera *h)*» «lettera *i)*» «lettera *j)*» e «lettera *k)*».

5. L'art. 10 è rideterminato in «Art. 12. Direttore generale».

Art. 22.

Modifiche all'art. 11, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni

1. All'art. 11, il comma 1, è sostituito dal seguente comma «1. Il consiglio degli studenti è l'organo di rappresentanza degli studenti a livello di Ateneo, composto da 33 membri eletti secondo le modalità contenute nel regolamento di funzionamento del consiglio degli studenti. Tale regolamento assicura che del consiglio degli studenti faccia parte un'adeguata rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi del primo, secondo e terzo ciclo nelle diverse sedi, nel rispetto del principio delle pari opportunità di genere.».

2. All'art. 11, comma 4, la lettera *a)*, è sostituita dalla seguente lettera «*a)* Piano strategico pluriennale di Ateneo;».

3. All'art. 11, comma 4, la lettera *c)*, è sostituita dalla seguente lettera «*c)* regolamento didattico di Ateneo, regolamento degli studenti, regolamento di funzionamento del consiglio degli studenti;».

4. All'art. 11, comma 4, dopo la lettera *f)*, è inserita la seguente lettera «f-*bis*) relazione annuale sul sistema finalizzato ad assicurare la qualità della didattica, della ricerca e delle attività della terza missione di Ateneo;».

5. All'art. 11, comma 4, le lettere f.bis) e *g)*, sono rideterminate rispettivamente in «lettera *g)*» e «lettera *h)*».

6. L'art. 11 è rideterminato in «Art. 13. Consiglio degli studenti».

Art. 23.

Abrogazione dell'art. 12, Consulta del personale tecnico amministrativo, statuto di Ateneo emanato con d.t. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e e successive modificazioni ed integrazioni

1. L'art. 12, Consulta del personale tecnico amministrativo è abrogato.

Art. 24.

Modifiche all'art. 13, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni

1. All'art. 13, comma 2, le parole «documento di Programmazione triennale - Piano strategico di Ateneo» sono sostituite dalle parole «Piano strategico pluriennale di Ateneo».

2. L'art. 13 è rideterminato in «Art. 14. Consulta dei sostenitori».

Art. 25.

Modifiche all'art. 14, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni

1. L'art. 14, è sostituito dal seguente articolo «1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni nel lavoro ha il compito di:

promuovere iniziative per l'attuazione delle pari opportunità e la valorizzazione delle differenze tra uomo e donna ai sensi della legislazione italiana e comunitaria;

vigilare sul rispetto del principio di non discriminazione di genere, età, orientamento sessuale, lingua, origine, cultura, condizione di disabilità, religione;

controllare affinché non siano intraprese azioni di vessazione, nell'ambito dell'Ateneo, assicurando anche sostegno alle vittime di violazioni e sopraffazioni nel luogo di lavoro.

Le modalità di composizione e formazione del Comitato devono tenere conto della specifica composizione del personale, contrattualizzato o in regime di diritto pubblico, del principio delle pari opportunità di genere e sono disciplinate da un apposito regolamento di Ateneo.».

2. L'art. 14 è rideterminato in «Art. 15. Comitato unico di garanzia per le pari opportunità».

Art. 26.

Modifiche all'art. 15, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni

1. L'art. 15 è rideterminato in «Art. 16. Garante degli studenti».

Art. 27.

*Inserimento e modifica dell'art. 15-*bis*, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni*

1. Dopo l'art. 15 è inserito il seguente articolo «15-*bis*. Consigliere di fiducia. 1. Al fine di prevenire, gestire e aiutare a risolvere casi di discriminazione, molestie sessuali, morali o psicologiche, comportamenti persecutori o vessatori che hanno luogo negli ambienti di lavoro, studio e ricerca, gli studenti di primo, secondo e terzo ciclo, i professori, i ricercatori, il personale tecnico amministrativo nonché il personale non strutturato e/o a tempo determinato può rivolgersi al consigliere di fiducia dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.

2. Il consigliere di fiducia è nominato dal rettore e scelto fra persone, anche esterne all'Ateneo, di comprovata conoscenza dell'organizzazione universitaria, nonché dotate di imparzialità e indipendenza di giudizio. Il mandato è di durata biennale ed è rinnovabile una sola volta.

3. I compiti e le attività del consigliere di fiducia sono disciplinati da un apposito regolamento.».

2. L'art. 15-*bis* è rideterminato in «Art. 17. Consigliere di fiducia».

Art. 28.

Modifiche all'art. 16, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni

1. All'art. 16, il comma 1, è sostituito dal seguente comma «1. I Dipartimenti sono le articolazioni organizzative dell'Ateneo per lo svolgimento delle funzioni relative alle attività didattiche e formative, alla ricerca scientifica e alla terza missione. Ogni Dipartimento è tenuto a coordinarsi con gli altri Dipartimenti in merito ai comuni aspetti dell'offerta formativa nelle sue varie articolazioni, secondo quanto previsto da un apposito regolamento di Ateneo, ai sensi del successivo art. 17-*bis*.

Ogni Dipartimento può partecipare a più commissioni di cui al successivo art. 17-*bis*.

2. All'art. 16, al comma 1, il richiamo all'art. 17-*bis*, è rideterminato in «art. 20».

3. All'art. 16, comma 2, la lettera *a)*, è sostituita dalla seguente lettera «*a)* approvano un Piano strategico dipartimentale pluriennale in
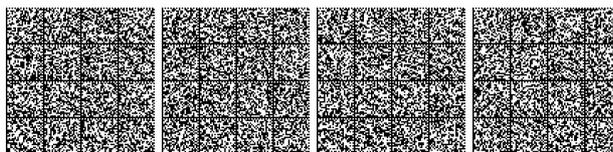
coerenza con il Piano strategico pluriennale di Ateneo, che si articola in sezioni dedicate a didattica, ricerca, terza missione e altre attività dipartimentali, in ottica integrata; il Dipartimento, nel Piano strategico dipartimentale pluriennale, definisce:

i. gli insegnamenti di cui garantisce la copertura;

ii. l'impegno didattico complessivo che è tenuto a garantire e il numero dei docenti di riferimento da destinare a ciascun corso di studio;

iii. le risorse finanziarie, le strutture, gli spazi e le attrezzature con cui parteciperà all'impegno didattico;

iiii. gli impegni nei confronti degli altri Dipartimenti per gli aspetti comuni dell'offerta formativa, secondo quanto concordato nelle relative commissioni interdipartimentali per la didattica di cui al successivo art. 17-*bis*.

Il Piano strategico dipartimentale pluriennale è approvato dal consiglio di amministrazione, con parere obbligatorio del senato accademico;».

4. All'art. 16, comma 2, lettera *a)*, al punto iiii, il richiamo all'art. 17-*bis* è rideterminato in «Art. 20.».

5. All'art. 16, comma 2, la lettera *b)*, è abrogata.

6. All'art. 16, comma 2, la lettera *c)*, è sostituita con la seguente lettera «*c)* provvedono alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo, tenendo conto di quanto concordato nelle relative commissioni di cui al successivo art. 17.bis;».

7. All'art. 16, comma 2, lettera *c)*, il richiamo all'art. 17-*bis* è rideterminato in «Art. 20.».

8. All'art. 16, comma 2, la lettera *d)*, è sostituita con la seguente lettera: «*d)* deliberano, in conformità con il Piano strategico dipartimentale pluriennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, in ordine ai compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri professori e ricercatori;».

9. All'art. 16, comma 2, la lettera *e)*, è abrogata.

10. All'art. 16, comma 2, alla lettera *g)*, la parola «triennale» è sostituita con la parola «pluriennale».

11. All'art. 16, comma 2, lettera *j)*, il richiamo all'art. 25, comma 1, del presente statuto è rideterminato in «all'art. 26, comma 1, lettera *a)*, del presente statuto».

12. All'art. 16, comma 2, le lettere *a)*, *c)*, *d)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, e *j)*, sono rideterminate rispettivamente in «lettera *a)*, lettera *b)*, lettera *c)*, lettera *d)*, lettera *e)*, lettera *f)*, lettera *g)* e lettera *h)*».

13. All'art. 16, il comma 3, è sostituito dal seguente comma «3. L'istituzione del Dipartimento è deliberata dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore, previo parere obbligatorio del senato accademico. Tale proposta indica gli obiettivi scientifici, le attività di didattica, di ricerca e di terza missione, le ipotesi organizzative e loro motivazione, nonché le risorse a disposizione in termini di professori e ricercatori, personale tecnico amministrativo e di dotazioni strutturali e strumentali. Per ciascun Dipartimento è previsto l'elenco dei settori scientifico-disciplinari e delle classi di laurea di riferimento.».

14. All'art. 16, il comma 4, è sostituito dal seguente comma «4. Per la costituzione di un Dipartimento occorre un numero di professori e ricercatori non inferiore a 50. In considerazione dell'assetto multicampus dell'Ateneo, è possibile derogare da tale limite per la costituzione di Dipartimenti presso le sedi di Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 2 e dall'art. 2, comma 2, lettera *b)*, della legge 240/2010. I professori e i ricercatori sono inquadrati in un Dipartimento. La sede di servizio è prevista nel bando relativo alla procedura di reclutamento. Le procedure di mobilità di professori e ricercatori fra dipartimenti e fra sedi di servizio, di cui all'art. 7, comma 2, lettera *o)*, sono disciplinate da un apposito regolamento di Ateneo».

15. All'art. 16, al comma 4, il richiamo all'art. 7, comma 2, lettera *o)*, è rideterminato in «all'art. 7, comma 2, lettera *n)*».

16. All'art. 16, il comma 4-*bis*, è sostituito dal seguente comma «4.bis. Nella proposta di costituzione di un nuovo Dipartimento deve essere specificato se il Dipartimento sarà chiamato a un impegno didattico in favore di altri Dipartimenti ovvero se avrà necessità di impegno didattico da parte di altri Dipartimenti. In questi due casi dovrà essere espresso il parere delle commissioni coinvolte di cui al successivo art. 17-*bis*.».

17. All'art. 16, al comma 4-*bis*, il richiamo all'art. 17-*bis*, è rideterminato in «Art. 20.».

18. All'art. 16, il comma 4-*ter*, è abrogato.

19. All'art. 16, il comma 5, è sostituito dal seguente comma: «5. I Dipartimenti responsabili di offerta formativa o di ricerca su più sedi possono costituire, anche con durata definita, articolazioni organizzative denominate Unità organizzative di sede, laddove abbiano la loro sede di servizio, di norma, almeno 10 professori e ricercatori.

L'Unità organizzativa di sede è coordinata da un responsabile.

Il funzionamento delle articolazioni organizzative nelle sedi è disciplinato dal regolamento di Dipartimento, che conferisce loro autonomia sotto il profilo gestionale nell'ambito del Dipartimento, fermi restando i seguenti punti:

a) il regolamento del Dipartimento specifica le modalità di elezione o nomina del responsabile dell'articolazione organizzativa, comunque scelta tra le seguenti alternative:

i. elezione da parte del consiglio di Dipartimento tra i professori che fanno parte di tale unità, di norma congiuntamente al direttore;

ii. elezione da parte dei componenti del consiglio di Dipartimento che fanno parte dell'Unità, tra i professori che fanno parte dell'Unità stessa, di norma congiuntamente al direttore. La durata del mandato è triennale, rinnovabile una sola volta;

iii. nomina da parte del direttore di Dipartimento tra i professori che fanno parte dell'Unità stessa;

b) nella formulazione dei piani didattici e di ricerca, nonché nella formulazione delle richieste e delle proposte di cui al comma 2, lettera *g)*, del presente articolo, il Dipartimento riconosce le caratteristiche didattiche o scientifiche dell'Unità organizzativa di sede e tiene conto delle sue specifiche esigenze nell'attribuzione delle risorse.».

20. All'art. 16, comma 5, alla lettera *b)*, il riferimento al comma 2, lettera *g)*, del presente articolo è rideterminato in «al comma 2, lettera *e)*, del presente articolo».

21. All'art. 16, il comma 7, è sostituito dal seguente comma «7. Presso ogni Dipartimento che sia di riferimento per uno o più corsi di studio è istituita una commissione paritetica docenti-studenti la cui composizione è definita dal regolamento del Dipartimento nel rispetto di un'equilibrata rappresentanza di professori, di ricercatori e di studenti. Per la gestione delle attività didattiche svolte la commissione paritetica può istituire sottocommissioni di sede.».

22. All'art. 16, comma 11, la parola «ed» è sostituita dalla parola «e».

23. All'art. 16, i commi «4-*bis*, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11» sono rideterminati rispettivamente in «comma 5», «comma 6», «comma 7», «comma 8», «comma 9», «comma 10», «comma 11», «comma 12».

24. L'art. 16 è rideterminato in «Art. 18. Dipartimenti».

Art. 29.

Modifiche all'art. 17, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni

1. All'art. 17, comma 2, la lettera *c)*, è abrogata.

2. All'art. 17, comma 2, gli ultimi periodi sono sostituiti dai seguenti «Tra i rappresentanti degli studenti almeno 1 è studente del terzo ciclo. I rappresentanti del personale tecnico amministrativo, degli assegnisti di ricerca e degli studenti sono eletti con voto limitato alle singole componenti, secondo modalità definite dal regolamento del Dipartimento.

Alle sedute del consiglio partecipa, senza diritto di voto, il responsabile amministrativo-gestionale, che assume la funzione di segretario verbalizzante.».

3. All'art. 17, il comma 3, è sostituito dal seguente comma «3. Sono competenze esclusive del consiglio, nella composizione definita dal regolamento del Dipartimento: il Piano strategico dipartimentale pluriennale con relative sezioni dedicate alla didattica, alla ricerca e alla terza missione, la proposta di budget, la programmazione del fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore, la formulazione della proposta di chiamata di professori e ricercatori, la proposta di attivazione, disattivazione e regolamentazione dei corsi di studio, l'attribuzione di compiti didattici ai professori e ai ricercatori, il rapporto di autovalutazione, la proposta di attivazione e di disattivazione di Unità organizzative di sede o della sede, la proposta di istituzione delle strutture di cui all'art. 25, comma 1, del presente statuto e il regolamento del Dipartimento.

I consigli individuano, su proposta del direttore, almeno i delegati alla didattica, alla ricerca e alla terza missione, che operano come presidio dei Dipartimenti nei processi amministrativo gestionali di Ateneo relativi ai summenzionati ambiti.».

4. All'art. 17, comma 3, il richiamo all'art. 25, comma 1, del presente statuto è rideterminato in «all'art. 26, comma 1, lettera *a)*, del presente Statuto».

5. All'art. 17, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma «4-*bis*. Non prima che siano decorsi 18 mesi dall'inizio del suo mandato il direttore può essere sfiduciato su proposta della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di Dipartimento e con il voto favorevole di almeno 2/3 degli stessi. Fino alla nomina del nuovo direttore e limitatamente all'attività di ordinaria amministrazione e all'adozione degli atti urgenti e indifferibili, le funzioni del direttore sono svolte dal professore ordinario del Dipartimento con maggiore anzianità nel ruolo.».

6. All'art. 17, il comma 5, è sostituito dal seguente comma «5. Il direttore ha funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento; è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali, indirizza e coordina il personale tecnico amministrativo sulla base delle disposizioni del regolamento di organizzazione, sovraintende all'attività di ricerca e di terza missione, curandone la valutazione e alla ripartizione dei compiti didattici tra professori e ricercatori del Dipartimento, secondo le linee di indirizzo di Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti.».

7. All'art. 17, comma 6, la lettera *d)*, è abrogata.

8. All'art. 17, comma 6, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente «Alle sedute della Giunta partecipa con voto consultivo il responsabile amministrativo-gestionale, che assume la funzione di segretario verbalizzante.».

9. All'art. 17, comma 6, le lettere «*e)*, *f)* e *g)*» sono rideterminate rispettivamente in «lettera *d)*, lettera *e)* e lettera *f)*».

10. All'art. 17, il comma 7, è sostituito dal seguente comma «7. La Giunta coadiuva il direttore ed esercita funzioni deliberative su tutte le questioni e le materie che non siano di competenza esclusiva del consiglio di Dipartimento, secondo quanto stabilito nei rispettivi regolamenti di funzionamento.».

11. All'art. 17, i commi 4-*bis*, 5, 6, e 7 sono rideterminati rispettivamente in «comma 5», «comma 6», «comma 7», e «comma 8».

12. L'art. 17 è rideterminato in «Art. 19. Organi del Dipartimento».

Art. 30.

*Inserimento e modifica dell'art. 17-*bis*, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni*

1. Dopo l'art. 17 è inserito il seguente «Art. 17-*bis*. Commissioni interdipartimentali per la didattica. 1. Al fine di garantire un'efficace ed efficiente gestione dell'offerta formativa, i Dipartimenti costituiscono apposite commissioni interdipartimentali per la didattica finalizzate al coordinamento della comune offerta formativa nei tre cicli.

2. Tali commissioni rappresentano la sede per il coordinamento didattico tra Dipartimenti e tra questi e i relativi servizi didattici.

3. Alle suddette commissioni partecipano i direttori dei Dipartimenti interessati e/o i rispettivi delegati alla didattica, i responsabili delle UOS, dove presenti, nonché i coordinatori dei servizi didattici e/o altri servizi tecnico-amministrativi dove necessario. I Dipartimenti interessati possono concordemente estendere la partecipazione ad altri componenti.

4. Ogni commissione nomina al suo interno un Presidente.

5. Le commissioni di cui sopra assolvono una funzione propositiva e consultiva nei confronti dei Dipartimenti interessati, in relazione a quanto previsto dai precedenti articoli 16 e 17 e comunque in tutti i casi in cui si renda necessaria un'attività di coordinamento al fine di garantire un'efficace ed efficiente gestione della didattica e dei servizi comuni di supporto.

6. I criteri e le modalità per la costituzione e il funzionamento delle commissioni sono stabiliti da un apposito regolamento di Ateneo.».

2. All'art. 17-*bis*, comma 5, il richiamo agli articoli 16 e 17, è rideterminato in «articoli 18 e 19».

3. L'art. 17-*bis* è rideterminato in «Art. 20. Commissioni interdipartimentali per la didattica».

Art. 31.

Abrogazione dell'art. 18. Scuole, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni

1. L'art. 18. Scuole, è abrogato.

Art. 32.

Abrogazione dell'art. 19. Organi della scuola, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni

1. L'art. 19. Organi della scuola, è abrogato.

Art. 33.

*Abrogazione dell'art. 19-*bis*. Convenzione didattica tra dipartimenti, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni*

1. L'art. 19-*bis*. Convenzione didattica tra dipartimenti, è abrogato.

Art. 34.

Modifiche all'art. 20, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni

1. All'art. 20, il comma 1, è sostituito dal seguente comma «1. L'Ateneo istituisce e attiva corsi di studio di primo e secondo ciclo: laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico. Ogni corso di studio ha un Dipartimento di riferimento.».

2. All'art. 20, il comma 3, è sostituito dal seguente comma «3. In conformità alle previsioni del Piano strategico dipartimentale pluriennale, il consiglio di corso di studio formula proposte ai Dipartimenti in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici. Formula altresì ai Dipartimenti, per quanto di loro competenza, proposte in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto.».

3. All'art. 20, il comma 4, è sostituito dal seguente comma «4. Il coordinatore del corso di studio è eletto dal consiglio tra i professori e i ricercatori, è di norma incardinato nel Dipartimento e nella sede di riferimento del corso di studio e dura in carica 3 anni. Il coordinatore nomina un vice-coordinatore. È responsabile dell'attuazione degli indirizzi del consiglio, tiene i rapporti con i Dipartimenti e con la commissione paritetica di riferimento. Le modalità di elezione del coordinatore, le sue attribuzioni nonché quelle del consiglio di corso di studio sono definite dai regolamenti di Ateneo.».

4. L'art. 20 è rideterminato in «Art. 21. Corsi di studio di primo e di secondo ciclo».

Art. 35.

Modifiche all'art. 21, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni

1. All'art. 21, il comma 4, è sostituito dal seguente comma «4. Fatte salve le disposizioni di legge, i dottorati di ricerca e le scuole di specializzazione sono istituiti e attivati su proposta di uno o più Dipartimenti, nel rispetto della normativa nazionale e secondo le procedure di cui all'art. 16, comma 2, lettera *c)*, del presente statuto, anche mediante forme di cooperazione interateneo, nazionali e internazionali, e sono gestiti da tali Dipartimenti.».

2. All'art. 21, al comma 4, il richiamo all'art. 16, comma 2, lettera *c)*, è rideterminato in «all'art. 18, comma 2, lettera *b)*».

3. L'art. 21 è rideterminato in «Art. 22. Dottorati di ricerca e scuole di specializzazione».

Art. 36.

Modifiche all'art. 22, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni

1. All'art. 22, comma 2, i richiami all'art. 25, comma 1 e all'art. 16, comma 2, lettera *c)*, sono rideterminati rispettivamente in «art. 26, comma 1, lettera *a)*» e «art. 18, comma 2, lettera b».

2. L'art. 22 è rideterminato in «Art. 23. Corsi professionalizzanti».

Art. 37.

Modifiche all'art. 23, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni

1. All'art. 23, il comma 1, è sostituito dal seguente comma «1. Presso ciascuna delle sedi di Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini è costituito un consiglio di campus per il coordinamento organizzativo e l'integrazione delle attività di supporto alla didattica, alla ricerca e alla terza missione svolte dai Dipartimenti e dalle altre strutture di Ateneo ex art. 25 in ciascuna delle sedi. Esso ha compiti di programmazione economica e finanziaria a supporto delle proprie attività, è dotato di autonomia gestionale, organizzativa e regolamentare per le materie di propria competenza.».

2. All'art. 23, comma 1, il richiamo all'art. 25, è rideterminato in «art. 26».

3. All'art. 23, al comma 2, dopo la lettera *b)*, è inserita la seguente lettera «b-*bis*) una rappresentanza elettiva del personale docente con sede di servizio nel campus in misura pari al 100% del numero dei componenti membri di diritto di cui alle lettere *a)* e *b)*;».

4. All'art. 23, al comma 2, la lettera *c)*, è abrogata.

5. All'art. 23, al comma 2, la lettera c-*bis*), è sostituita dalla seguente lettera «c-*bis*) i direttori dei centri di cui all'art. 25 con sede nel campus».

6. All'art. 23, al comma 2, dopo la lettera c-*bis*) è inserita la seguente lettera «c-*ter*) i coordinatori di corsi di studio attivati nel campus i cui Dipartimenti di riferimento non hanno Unità organizzative di sede;».

7. All'art. 23, comma 2, la lettera *f)*, è abrogata.

8. All'art. 23, comma 2, i capoversi successivi alla lettera *h)* sono sostituiti dai seguenti: «Alle sedute del consiglio partecipa, senza diritto di voto, il responsabile amministrativo-gestionale, che assume la funzione di segretario verbalizzante.

Il Presidente è eletto dai professori e ricercatori incardinati, nonché dal personale tecnico amministrativo in servizio nel campus e dai rappresentanti degli studenti nel consiglio di campus ed è scelto, di norma, tra i professori ordinari con sede di servizio nel campus.

Ciascun voto del personale tecnico amministrativo viene pesato con un coefficiente pari al 22% del rapporto tra elettorato attivo professori e ricercatori ed elettorato attivo personale tecnico amministrativo.

Il Presidente nomina un vicepresidente, che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

Non prima che siano decorsi 18 mesi dall'inizio del suo mandato il Presidente di campus può essere sfiduciato su proposta dei 2/3 dei componenti del consiglio di campus e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del corpo elettorale. Fino alla nomina del nuovo Presidente e limitatamente all'attività di ordinaria amministrazione e all'adozione degli atti urgenti e indifferibili, le funzioni del Presidente sono svolte dal professore ordinario, componente del consiglio di campus, con maggiore anzianità in ruolo.

Spetta al Presidente:

a) curare il perseguimento delle finalità dell'Ateneo nel territorio di propria competenza;

b) promuovere i mutui rapporti tra l'Ateneo e il territorio medesimo;

c) sovraintendere e coordinare il supporto alle attività scientifiche, didattiche e di terza missione dei Dipartimenti, delle strutture ex art. 25 e di altre strutture organizzative di Ateneo aventi sede nel campus.

I rappresentanti degli studenti, dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico amministrativo sono eletti secondo modalità definite dai regolamenti di Ateneo.».

9. All'art. 23, comma 2, il richiamo all'art. 25, è rideterminato in «art. 26».

10. All'art. 23, comma 2, le lettere «b-*bis*), c-*bis*), c-*ter*), *d)*, *e)*, *g)* e *h)*» sono rideterminate rispettivamente in «lettera *c)*, lettera *d)*, lettera *e)*, lettera *f)*, lettera *g)*, lettera *h)* e lettera *i)*».

11. All'art. 23, al comma 4, le parole «dalle scuole e» e «alle Scuole e» sono soppresse.

12. All'art. 23, il comma 4-*bis*, è sostituito dal seguente comma »4-*bis*). Ai campus possono essere dedicate dal consiglio d'amministrazione specifiche risorse finalizzate al rafforzamento delle attività didattiche, di ricerca e di terza missione. I Dipartimenti coinvolti possono concorrere con specifici progetti alla loro assegnazione.».

13. All'art. 23, al comma 5, la lettera *b)*, è sostituita dalla seguente lettera «*b)* approvare le linee di indirizzo relative alla programmazione dei servizi a supporto della didattica, della ricerca, della terza missione, dei servizi agli studenti e del diritto allo studio;».

14. All'art. 23, al comma 5, la lettera *c)*, è sostituita dalla seguente lettera «*c)* esprimere annualmente parere sul Piano di sviluppo edilizio di Ateneo, per le parti concernenti il campus, nell'ambito dell'*iter* di approvazione dello stesso da parte degli organi accademici;».

15. All'art. 23, comma 5, alla lettera *d)*, le parole «delle Scuole e» sono soppresse.

16. All'art. 23, comma 5, la lettera *g)*, è sostituita dalla seguente lettera «*g)* esprimere parere sulle richieste di mobilità di singoli professori e ricercatori dalla propria sede verso altre sedi di Ateneo o altri Atenei se formulate in deroga rispetto a quanto previsto dal regolamento di Ateneo in tema di mobilità interna tra sedi;».

17. All'art. 23, comma 5, lettera *h)*, le parole «ed» e «ad» sono rispettivamente sostituite dalle parole «e» e «a».

18. All'art. 23, comma 5, la lettera *i)*, è sostituita dalla seguente lettera «*i)* esprimere parere sulle proposte di attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello e di corsi professionalizzanti aventi sede nel campus;».

19. All'art. 23, comma 5, dopo la lettera *i)*, è inserita la seguente lettera «*l)* esprimere parere sul Piano strategico pluriennale di Ateneo, per le parti concernenti il campus».

20. All'art. 23, comma 5, la lettera *l)*, è rideterminata in lettera *j)*.

21. All'art. 23, i commi 4-*bis* e 5, sono rideterminati rispettivamente in «comma 5» e «comma 6».

22. L'art. 23 è rideterminato in «Art. 24. Consiglio di campus».

Art. 38.

Modifiche all'art. 24, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni

1. All'art. 24, comma 2, la lettera *a)*, è sostituita dalla seguente lettera «*a)* contribuire alla verifica annuale della qualità dei servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e dei servizi agli studenti e del diritto allo studio in relazione alle risorse assegnate;».

2. All'art. 24, comma 2, la lettera *e)*, è sostituita dalla seguente lettera «*e)* monitorare e verificare annualmente, per quanto di propria competenza, l'attuazione dei piani e degli accordi di programma che regione, enti locali, enti di sostegno potranno stipulare con l'Ateneo al fine di assicurare lo sviluppo pluriennale dei campus;».

3. All'art. 24, comma 2, la lettera *f)*, le parole «documento di Programmazione triennale - Piano strategico di Ateneo» sono sostituite dalle parole «Piano strategico pluriennale di Ateneo».

4. All'art. 24, al comma 2 e lettere *e)* e *f)*, sono rideterminate rispettivamente in «lettera *d)*» e «lettera *e)*».

5. L'art. 24 è rideterminato in «Art. 25. Consiglio di coordinamento dei campus».
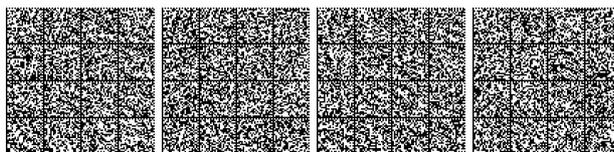
Art. 39.

Modifiche all'art. 25, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni

1. La rubrica dell'art. 25 è sostituita dalla seguente «Centri di Ateneo».

2. All'art. 25, il comma 1, è sostituito dal seguente comma «1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 del presente statuto, l'Ateneo può istituire:

a) centri di interesse strategico per la realizzazione di specifiche attività didattiche e/o di ricerca e di terza missione. I centri di cui sopra sono istituiti con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, su proposta, di norma, di più Dipartimenti e sulla base di un progetto e di un relativo piano di attività che ne dimostrino lo specifico contributo supplementare sotto il profilo scientifico e/o didattico e la relativa sostenibilità economica - finanziaria;

b) centri di servizio per lo svolgimento di attività di supporto logistico e tecnico - amministrativo alla didattica e/o alla ricerca e alla terza missione. I suddetti centri sono istituiti sulla base di un piano di attività che ne dimostri lo specifico contributo addizionale sotto il profilo della gestione di servizi e/o infrastrutture a ciò dedicati. I centri di servizio sono istituiti con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.».

3. All'art. 25, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma «1-*bis*) La composizione degli organi e gli ambiti della loro autonomia organizzativa e gestionale sono definiti per ciascun centro secondo i criteri e le modalità stabiliti da un apposito regolamento di Ateneo. I criteri relativi alla loro gestione amministrativa e contabile sono definiti in conformità a quanto previsto dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Alma Mater Studiorum-Università di Bologna.

La loro conferma, modifica o soppressione è deliberata con le stesse modalità previste per la loro istituzione».

4. All'art. 25, i commi 2, 3 e 5, sono abrogati.

5. All'art. 25, i commi 1-*bis* e 4, sono rideterminati rispettivamente in «comma 2» e «comma 3».

6. L'art. 25 è rideterminato in «Art. 26. Centri di Ateneo».

Art. 40.

Modifiche all'art. 26, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni

1. La rubrica dell'art. 26 è sostituita dalla seguente «Collegio superiore e istituto di studi avanzati».

2. All'art. 26, il comma 1, è abrogato.

3. All'art. 26, il comma 4, è sostituito dal seguente comma «4. Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, procede a una valutazione pluriennale delle attività e della sostenibilità economica del collegio superiore e dell'Istituto di studi avanzati, anche al fine di definire le risorse per il loro funzionamento.».

4. All'art. 26, i commi 2, 3 e 4, sono rideterminati rispettivamente in «comma 1», «comma 2» e «comma 3».

5. L'art. 26 è rideterminato in «Art. 27. Collegio superiore e Istituto di studi avanzati».

Art. 41.

Modifiche all'art. 27, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni

1. All'art. 27, al comma 1, il richiamo all'art. 2, comma 5, lettera *a)*, è rideterminato in «all'art. 2.5, comma 1».

2. All'art. 27, il comma 2, è sostituito dal seguente comma «2. Il funzionamento del centro linguistico di Ateneo è disciplinato da un apposito regolamento».

3. L'art. 27 è rideterminato in «Art. 28. Centro linguistico di ateneo».

Art. 42.

Modifiche all'art. 28, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni

1. L'art. 28 è rideterminato in «Art. 29. Sistema bibliotecario di Ateneo».

Art. 43.

*Inserimento e modifica dell'art. 28-*bis*, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni*

1. Dopo l'art. 28 è inserito il seguente «Art. 28-*bis*. Biblioteca universitaria di Bologna. 1. La Biblioteca universitaria di Bologna (BUB) è la biblioteca storica di preservazione di un patrimonio bibliografico antico di estrema rilevanza culturale. È centro per il deposito legale e cura la conservazione delle proprie pubblicazioni correnti.

2. La BUB si avvale del riconoscimento del Ministero competente. Collabora con gli enti e le istituzioni locali, nazionali e internazionali per la valorizzazione del patrimonio. Promuove attività di documentazione, studio e divulgazione su ambiti specifici di competenza.

3. L'organizzazione, il funzionamento, le responsabilità scientifiche, direttive e gestionali della BUB sono definite da un apposito regolamento.».

2. L'art. 28-*bis* è rideterminato in «Art. 30. Biblioteca universitaria di Bologna».

Art. 44.

Modifiche all'art. 29, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni

1. All'art. 29, il comma 3, è sostituito con il seguente comma «3. L'organizzazione, il funzionamento, le responsabilità scientifiche, direttive e gestionali del Sistema museale di Ateneo sono definite da un apposito regolamento.».

2. L'art. 29 è rideterminato in «Art. 31. Sistema museale di Ateneo».

Art. 45.

*Inserimento e modifica dell'art. 29-*bis*, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni*

1. Dopo l'art. 29 è inserito il seguente «Art. 29-*bis*. Archivio storico. 1. L'archivio storico cura la gestione della documentazione di rilevanza storica prodotta e ricevuta dall'Università, assicurandone la tutela e la conservazione autentica e imparziale, predisponendo per ciascuna fase di vita dei documenti gli strumenti atti a garantirne il reperimento, la consultazione e l'affidabilità sia in ambiente tradizionale sia digitale.».

2. L'art. 29-*bis* è rideterminato in «Art. 32. Archivio storico».

Art. 46.

*Inserimento e modifica dell'art. 29-*ter*, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni*

1. Dopo l'art. 29-*bis* è inserito il seguente «Art. 29-*ter*. Principio dell'accesso aperto. 1. L'Università fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, per assicurarne la più ampia diffusione.

2. L'Università, con apposite *policy*, pone la disciplina finalizzata a dare attuazione ai principi dell'accesso pieno e aperto ai dati e ai prodotti della ricerca scientifica, incentivandone il deposito nell'archivio istituzionale e la comunicazione al pubblico, nel rispetto delle leggi

concernenti la proprietà intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali, nonché la tutela, l'accesso e la valorizzazione del patrimonio culturale.».

2. L'art. 29-*ter* è rideterminato in «Art. 33. Principio dell'accesso aperto».

Art. 47.

Modifiche all'art. 30, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni

1. All'art. 30, il comma 3, è sostituito dal seguente comma «3. La composizione, l'organizzazione e il funzionamento del comitato per lo sport universitario sono disciplinati da un apposito regolamento di Ateneo.».

2. L'art. 30 è rideterminato in «Art. 34. Comitato per lo sport universitario».

Art. 48.

Modifiche all'art. 31, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni

1. All'art. 31, al comma 1, la parola «accademici» è sostituita dalla parola «Accademici».

2. L'art. 31 è rideterminato in «Art. 35. Organizzazione».

Art. 49.

Modifiche all'art. 32, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni

1. All'art. 32, al comma 1, la parola «ad» è sostituita dalla «a».

2. L'art. 32 è rideterminato in «Art. 36. Dirigenti».

Art. 50.

Modifiche all'art. 33, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni

1. All'art. 33, il comma 3, è sostituito dal seguente comma: «3. Il collegio di disciplina è articolato in tre sezioni, ciascuna composta da tre membri effettivi e tre supplenti. La prima sezione è formata da professori ordinari e opera solo nei confronti dei professori ordinari; la seconda sezione è formata da professori associati e opera solo nei confronti dei professori associati; la terza sezione è formata da ricercatori e opera solo nei confronti dei ricercatori.

Nei casi di illeciti imputabili al rettore, l'iniziativa dell'azione disciplinare è posta in capo al decano di Ateneo».

2. All'art. 33, il comma 4, è sostituito dal seguente comma «4. I componenti del collegio di disciplina, in relazione alle tre sezioni di cui al comma precedente, sono nominati con voto riservato rispettivamente ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori in servizio presso l'Ateneo, secondo modalità definite nell'apposito regolamento, idonee ad assicurare la presenza di commissari anche esterni all'Ateneo. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.».

3. L'art. 33 è rideterminato in «Art. 37. Collegio di disciplina».

Art. 51.

Modifiche all'art. 34, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni

1. All'art. 34, il comma 1, è sostituito dal seguente comma «1. L'Ateneo, per le proprie iniziative di didattica, di ricerca e di terza missione, può costituire sedi all'estero anche in collaborazione e con il supporto di altri soggetti pubblici e privati. Le modalità organizzative e gestionali vengono definite dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, avendo riguardo all'ordinamento del Paese nel quale ha luogo l'iniziativa e nel rispetto dell'ordinamento universitario italiano.».

2. L'art. 34 è rideterminato in «Art. 38. Sedi all'estero».

Art. 52.

Modifiche all'art. 35, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni

1. All'art. 35, al comma 4, le parole «documento di Programmazione triennale - Piano strategico di Ateneo» sono sostituite dalle parole «Piano strategico pluriennale di Ateneo.».

2. All'art. 35, il comma 5, è sostituito dal seguente comma «5. Le attività realizzate dalle strutture e dal personale dell'Ateneo per conto degli organismi partecipati sono disciplinate da un apposito regolamento di Ateneo.».

3. All'art. 35, il comma 7, è sostituito dal seguente comma «7. Il diritto a conseguire il brevetto e ogni altra forma di privativa per le invenzioni industriali realizzate utilizzando strutture e risorse dell'Ateneo, anche in collaborazione con altri soggetti o per conto terzi, è disciplinato da un apposito regolamento di Ateneo nel rispetto della normativa vigente.».

4. L'art. 35 è rideterminato in «Art. 39. Organismi strumentali e collaborazione dell'Ateneo con soggetti pubblici e privati».

Art. 53.

Modifiche all'art. 36, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni

1. La rubrica dell'art. 36 è sostituita dalla seguente: «Codice etico e di comportamento».

2. All'art. 36, ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 le parole «Codice etico» sono sostituite dalle parole «Codice etico e di comportamento»

3. All'art. 36, comma 3 e comma 5, il richiamo all'art. 33 è rideterminato in «art. 37».

4. L'art. 36 è rideterminato in «Art. 40. Codice etico e di comportamento».

Art. 54.

Modifiche all'art. 37, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni

1. All'art. 37, il comma 2, è sostituito dal seguente comma «2. È fatto divieto ai componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e, per i direttori di Dipartimento e i Presidenti di campus, limitatamente allo stesso senato accademico, qualora risultino eletti a farne parte; di essere componente di altri organi dell'università salvo che del consiglio di Dipartimento; di ricoprire il ruolo di direttore delle scuole di specializzazione; di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche; di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero di riferimento e nell'ANVUR.».

2. All'art. 37, al comma 3, le parole «di Presidente e di vicepresidente di scuola,» sono soppresse.

3. All'art. 37, al comma 3, la parola «responsabile» è sostituita dalla parola «Responsabile».

4. All'art. 37, al comma 4, le parole «Presidente di scuola,» sono soppresse.

5. All'art. 37, il comma 5, è sostituito dal seguente comma «5. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio delle cariche di: rettore, prorettore, componente del senato accademico, del consiglio di amministrazione, del nucleo di valutazione, del comitato unico di garanzia per le pari opportunità, del collegio di disciplina, nonché con le cariche di direttore di Dipartimento, Presidente del consiglio di campus, in quanto integranti cariche accademiche.».

6. L'art. 36 è rideterminato in «Art. 41. Incompatibilità e divieti».

Art. 55.

Modifiche all'art. 38, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni

1. All'art. 38, dopo il comma 6, è inserito il seguente comma «6-*bis*. Le sedute del senato accademico, del consiglio di amministrazione e di tutti gli altri organi collegiali dell'Ateneo si svolgono ordinariamente in presenza. Lo svolgimento delle sedute in modalità telematica o mista è consentito nei limiti stabiliti da un apposito regolamento di funzionamento.».

2. All'art. 38, il comma 7, è sostituito dal seguente comma «7. Le sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le sedute di tutti gli altri organi collegiali sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati. Salvo quando diversamente previsto da disposizioni specifiche, le deliberazioni degli organi collegiali sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti alla votazione; in caso di parità prevale il voto del Presidente.».

3. All'art. 38, il comma 10, è sostituito dal seguente comma «10. Il consiglio di amministrazione determina l'indennità di carica del rettore, del prorettore vicario, del collegio dei revisori dei conti, nonché eventuali gettoni di partecipazione alle sedute degli organi collegiali di Ateneo, nel rispetto delle disposizioni di legge. Il consiglio di amministrazione può, inoltre, istituire un'indennità di carica ed eventuali gettoni di partecipazione per posizioni di particolari rilevanza e onere, comunque nel rispetto delle disposizioni di legge. Possono essere cumulati indennità di carica e gettoni di presenza; non possono essere cumulate più indennità di carica; in caso di spettanza di più indennità di carica l'interessato deve optare per una sola di esse.».

4. All'art. 38, il comma 12, è sostituito dal seguente comma «12. Il mandato delle rappresentanze studentesche in senato accademico, consiglio di amministrazione, nucleo di valutazione, commissione paritetica professori, ricercatori - studenti è biennale. Il mandato delle rappresentanze studentesche negli altri organi di Ateneo e delle strutture è triennale e comunque coincidente con la durata del Consiglio nazionale degli studenti universitari. Non possono assumere funzioni di rappresentanza studentesca gli studenti iscritti oltre il primo anno fuori corso.».

5. All'art. 38, il comma 13, è sostituito dal seguente comma «13. Il presente statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.».

6. All'art. 38, i commi «6-*bis*, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 sono rideterminati rispettivamente in «comma 7», «comma 8», «comma 9», «comma 10», «comma 11», «comma 12», «comma 13», «comma 14».

7. L'art. 38 è rideterminato in «Art. 42. Funzionamento degli organi».

Art. 56.

Modifiche all'art. 39, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni

1. All'art. 39, comma 2, le parole «sul Bollettino ufficiale di Ateneo» sono sostituite dalle parole «nell'Albo on-line».

2. L'art. 39 è rideterminato in «Art. 43. Regolamenti di Ateneo e delle strutture».

Art. 57.

Abrogazione dell'art. 40 Passaggio dei professori e ricercatori ai nuovi Dipartimenti costituiti ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni

1. L'art. 40 Passaggio dei professori e ricercatori ai nuovi dipartimenti costituiti ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 è abrogato.

Art. 58.

Modifiche all'art. 41, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni

1. All'art. 41, i commi 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.

2. All'art. 41, il comma 2 è rideterminato in «comma 1».

3. L'art. 41 è rideterminato in «Art. 44. Attuazione della riforma statutaria e disciplina transitoria della durata in carica degli organi di Ateneo».

Art. 59.

Abrogazione dell'art. 42 Attuazione della riforma statutaria e disciplina transitoria dei Dipartimenti e delle facoltà, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni

1. L'art. 42 Attuazione della riforma statutaria e disciplina transitoria dei Dipartimenti e delle facoltà è abrogato.

Art. 60.

Modifiche all'art. 43, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni

1. All'art. 43, comma 1, il richiamo all'art. 16, comma 4, è rideterminato in «art. 18, comma 4».

2. L'art. 43 è rideterminato in «Art. 45. Venire meno del numero minimo di professori e ricercatori di un Dipartimento».

Art. 61.

Abrogazione dell'art. 44 Cessazione della partecipazione dei Dipartimenti alle scuole, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni

1. L'art. 44 Cessazione della partecipazione dei Dipartimenti alle scuole è abrogato.

Art. 62.

Abrogazione dell'art. 45 Costituzione di nuove scuole e fusione tra scuole, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni

1. L'art. 45 Costituzione di nuove scuole e fusione tra scuole è abrogato.

Art. 63.

Abrogazione dell'art. 46 Adesione di un Dipartimento ad una scuola, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni

1. L'art. 46 Adesione di un Dipartimento ad una scuola è abrogato.

Art. 64.

Abrogazione dell'art. 47 Norma transitoria sul passaggio al nuovo assetto di Dipartimenti e scuole, statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni

1. L'art. 47 Norma transitoria sul passaggio al nuovo assetto di Dipartimenti e scuole è abrogato.

Art. 65.

Modifiche alla partizione dello statuto di Ateneo emanato con d.r. n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni

1. Le «Parti» sono rideterminate in «Titoli», mantenendo la stessa descrizione.

2. Le «Sezioni» sono rideterminate in «Capi», mantenendo la stessa descrizione, salvo il caso di cui al comma 4 del presente articolo.

3. Sono inseriti i seguenti capi:

al Titolo I - Principi:

«Capo I Principi costitutivi», prima dell'art. 1;

«Capo II Principi di indirizzo», prima dell'art. 2.1;

«Capo III Principi organizzativi», prima dell'art. 3.1;

al Titolo IV - Disposizioni finali:

«Capo I», prima dell'art. 40;

al Titolo V - Disposizioni transitorie:

«Capo I», prima dell'art. 44;

al Titolo VI - Disposizioni per l'attuazione della revisione dello statuto:

«Capo I», prima dell'art. 45.

4. al Titolo III Strutture, multicampus e organizzazione dell'Ateneo, già Parte III, la «sezione II - Scuole» è abrogata e le sezioni III, IV e V sono rideterminate rispettivamente come «Capo II», «Capo III» e «Capo IV»; la descrizione del Capo IV è rideterminata in «Altre strutture di Ateneo, Patrimonio culturale e organizzazione amministrativa».

24A01097

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rivaroxaban, «Rivaroxaban Day Zero».

Estratto determina AAM/PPA n. 125/2024 del 16 febbraio 2024

Trasferimento di titolarità: MC1/2023/1202.

Cambio nome: C1B/2023/2954.

Numero procedura europea: IS/H/0539/001-003/IB/002/G.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società Day Zero ehf, con sede legale e domicilio fiscale in Reykjavikurvegur 62, 220 Hafnarfjordur, Islanda,

medicinale: RIVAROXABAN DAY ZERO;

confezioni:

A.I.C. n. 050765015 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 050765027 - «15 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

A.I.C. n. 050765039 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al,

alla società Pharmacare S.r.l., codice fiscale 12363980157, con sede legale e domicilio fiscale in via Marghera, 29 Milano, Italia,

con variazione della denominazione del medicinale in: RIVAROXABAN PHARMACARE.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A01022

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di lorazepam, «Tavor».

Estratto determina AAM/PPA n. 126/2024 del 16 febbraio 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della seguente variazione, approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS), relativamente al medicinale TAVOR:

tipo II, C.I.z) - Aggiornamento degli stampati, paragrafi 4.2, 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, al fine di armonizzare le informazioni su «dipendenza, astinenza e abuso»; adeguamento degli stampati al *QRD Template*, versione corrente.

Confezioni A.I.C. n.:

022531103 - «1 mg compresse orosolubili» 20 compresse;

022531127 - «2,5 mg compresse orosolubili» 20 compresse;

022531053 - «1 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL;

022531192 - «1 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL;

022531077 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL;

022531204 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., codice fiscale 06954380157, con sede legale in via Isonzo n. 71 - 04100 - Latina - Italia.

Procedura europea: DE/H/xxxx/WS/1160.

Codice pratica: VN2/2022/204.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A01023

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di immunoglobulina umana normale (SCIg), «Cutaquig».

Estratto determina AAM/PPA n. 129/2024 del 16 febbraio 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: CUTAQUIG

Confezione:

045996016 - «165 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 6 ml;

045996028 - «165 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 10 ml;

045996030 - «165 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 12 ml;

045996042 - «165 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 20 ml;

045996055 - «165 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 24 ml;

045996067 - «165 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 48 ml;

045996079 - «165 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 6 ml;

045996081 - «165 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 10 ml;

045996093 - «165 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 12 ml;

045996105 - «165 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 20 ml;

045996117 - «165 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 24 ml;

045996129 - «165 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 48 ml;

045996131 - «165 mg/ml soluzione iniettabile» 20 flaconcini in vetro da 6 ml;

045996143 - «165 mg/ml soluzione iniettabile» 20 flaconcini in vetro da 10 ml;

045996156 - «165 mg/ml soluzione iniettabile» 20 flaconcini in vetro da 12 ml;

045996168 - «165 mg/ml soluzione iniettabile» 20 flaconcini in vetro da 20 ml;

045996170 - «165 mg/ml soluzione iniettabile» 20 flaconcini in vetro da 24 ml;

045996182 - «165 mg/ml soluzione iniettabile» 20 flaconcini in vetro da 48 ml;

Titolare A.I.C.: Octapharma Italy S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Cisanello n. 145 - 56100 - Pisa - Italia - Codice fiscale: 01887000501.

Procedura: decentrata.

Codice procedura europea: DE/H/4903/001/R/001.

Codice Pratica: FVRMC/2023/61 è rinnovata con validità illimitata dalla data comune di rinnovo europeo (CRD) 3 febbraio 2024, con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A01024

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di icatibant, «Icatibant Universal Farma».

Estratto determina AAM/PPA n. 130/2024 del 16 febbraio 2024

Trasferimento di titolarità: MC1/2024/27.

Cambio nome: C1B/2024/298.

Numero procedura europea: NL/H/5262/001/IB/002/G.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società Universal Farma S.L., con sede legale e domicilio fiscale in Calle Dulcinea s/n, 28805 Alcalá de Henares, Madrid, Spagna.

Medicinale: ICATIBANT UNIVERSAL FARMA.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

«30 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in vetro da 3 ml con ago ipodermico - A.I.C. n. 049185010;

«30 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 3 siringhe preriempite in vetro da 3 ml con 3 aghi ipodermici - A.I.C. n. 049185022.

alla società Hikma Farmacêutica (Portugal) SA, con sede legale e domicilio fiscale in Estrada do Rio da Mó, 8, 8A, 8B, Fervença, 2705-906 Terrugem, Portogallo,

con variazione della denominazione del medicinale in: ICATIBANT HIKMA.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A01025

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELL'EMILIA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 150, si rende noto che la sotto specificata impresa, già assegnataria del marchio di seguito indicato, è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999 n. 251 dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Emilia in quanto ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed ha provveduto alla riconsegna dei punzoni in sua dotazione.

Marchio	Impresa	Indirizzo	n. determina dirigente d'area
84 RE	AVS Alberti Visconti Senesi Manifattura Metalli S.r.l.	Via Giuseppe Sforza n. 6/B - 42123 Reggio Emilia	16 del 31/01/2024

24A01069

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli presiosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto specificata impresa, già assegnataria del marchio di seguito indicato, è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Emilia in quanto ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed ha provveduto alla riconsegna dei punzoni in sua dotazione.

Marchio	Impresa	Indirizzo	n. determina dirigente d'Area
70 RE	Il tempo e l'oro di Berni Rossana	via del Gattaglio n. 5/A - 42123 Reggio Emilia	015 del 31/01/2024

24A01070

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-050) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00